Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1897 — **Roma — Venerdì 21 Maggio** — **Numero 119**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35**.*
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **161** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 17 scorso gennaio n. 13, la quale autorizza il Nostro Governo, udito il Consiglio di Stato, a raccogliere, coordinare e pubblicare, in unico testo, le leggi sul dazio di consumo e le disposizioni ad esso relative ancorchè contenute in leggi concernenti materie estranee;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative sulla materia dei dazi di consumo interni, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1897.

UMBERTO.

BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

TESTO UNICO DELLA LEGGE SUI DAZI DI CONSUMO

PARTE PRIMA

TITOLO I.
Dazi Governativi

CAPO I.
Generi soggetti a dazio

Art. 1.

È imposta a pro dello Stato una tassa o dazio sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori, delle carni, del riso, degli olii, del burro, del sego, dello strutto bianco e dello zucchero secondo la tariffa annessa alla presente legge.

Capo II.
Classificazione dei Comuni

—

Art. 2.

Per l'applicazione della tariffa predetta i Comuni sono divisi in quattro classi; e per la riscossione dei dazi in essa determinati, si dividono in Comuni chiusi e in Comuni aperti.

Art. 3.

Sono Comuni:

di 1ª classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 50 mila abitanti;

di 2ª classe quelli di una popolazione agglomerata da 20,001 a 50 mila abitanti;

di 3ª classe quelli di una popolazione agglomerata da 8,001 a 20 mila abitanti;

di 4ª classe quelli di una popolazione agglomerata inferiore a 8,001 abitanti.

Di questa divisione si farà constare per decreto Reale.

Art. 4.

I Comuni delle prime tre classi sono dichiarati chiusi.

Quando però, alcuno di essi si trovi in condizioni topografiche da non potersi cingere con linea daziaria, sarà, previo parere del Consiglio di Stato, dichiarato aperto con decreto Reale.

I Comuni di 4ª classe non potranno essere dichiarati chiusi, se non quando o sieno capoluogo di circondario, o ne facciano dimanda, od intendano stabilire per conto proprio un dazio d'introduzione.

Le porzioni dei Comuni chiusi, fuori del recinto daziario, s'intenderanno parificate ai Comuni aperti.

Art. 5.

Le linee ferroviarie, le stazioni e le loro dipendenze saranno considerate come poste fuori del recinto daziario delle città e dei Comuni chiusi.

Capo III.
Comuni chiusi.

—

Art. 6.

Il dazio sul consumo si riscuote nei Comuni chiusi alla introduzione dei prodotti indicati alla tariffa, nel recinto daziario del Comune.

Sono permessi il transito, il deposito e l'introduzione temporaria di tali prodotti, colle garanzie e le norme da determinarsi.

Art. 7.

Gli animali che nascono nei Comuni chiusi sono considerati, riguardo all'imposta, come animali che vi entrano.

Si estenderà il dazio anche agli olii e ai vini fatti con olive ed uve raccolte nel perimetro daziario, quando venga dichiarato che sono destinati per la consumazione locale.

Art. 8.

Se nel Comune chiuso siano fabbriche di acquavite, alcool e liquori, il dazio sul consumo dei loro prodotti sarà riscosso mediante una equivalente tassa sulla loro fabbricazione.

Nella tassa per i liquori sarà tenuto conto del dazio governativo già pagato sulle materie prime alla loro entrata nel Comune, nei modi, termini e limiti che saranno prescritti dal regolamento.

È permesso di tenere in deposito, in locali separati dalla fabbrica, i prodotti suddetti, per pagarne la tassa a misura che sono destinati al consumo del Comune.

Capo IV.
Comuni aperti

—

Art. 9.

Pei Comuni aperti, e per le porzioni dei Comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario, il dazio di consumo si riscuote sulla vendita al minuto, comunque fatta, del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool e dei liquori; sulla macellazione delle carni e sulla introduzione nei luoghi di vendita delle carni fresche o salate di bestie macellate in altri Comuni.

La tassa di macellazione dei suini per uso particolare è di lire 3 per capo nei Comuni aperti contermini ai Comuni chiusi, e nelle porzioni dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario; e di lire due negli altri Comuni aperti.

Questa tassa non sarà bonificata per le carni introdotte negli esercizi di vendita nei territori sopraindicati.

I porchetti da latte sono esenti da tassa.

Art. 10.

È vendita al minuto quella in quantità minore di litri 25 pel vino ed aceto e di litri 10 per l'acquavite, per l'alcool e pei liquori.

È però soggetta a dazio la vendita di quantità uguali o maggiori delle suindicate, quando sia fatta in locali di spaccio al minuto.

È soggetta a dazio nei Comuni aperti anche la distribuzione non gratuita fra più persone del vino o dei prodotti alcoolici, quando la porzione individuale sia in quantità minore delle sopraindicate.

In tali casi sono solidalmente tenuti al pagamento del dazio tutti coloro che partecipano alla distribuzione negli accennati limiti di quantità.

TITOLO II
Dazi comunali

—

Art. 11.

I Consigli comunali possono imporre:

a) Una sopratassa sui generi colpiti da dazio di consumo a pro dello Stato sino al 50 per cento del medesimo, salvo per il riso, al quale potrà applicarsi una tassa addizionale sino all'importo del 10 per cento del suo valore;

Potrà inoltre il Governo del Re consentire che questa tassa addizionale sia portata al 15 per cento del valore, previo il parere della giunta provinciale amministrativa;

b) Una tassa addizionale sull'alcool e sui prodotti alcoolici fabbricati entro il recinto daziario e destinati ad essere ivi consumati, nei limiti del 50 per cento della tassa governativa.

Art. 12.

Le tasse addizionali sulle farine, sul pane e sulle paste, nella misura in cui si esigevano nei Comuni chiusi all'attuazione del Reale decreto 21 febbraio 1894, n. 51, convalidato con legge 22 luglio 1894, n. 339, dovranno considerarsi come dazi propri dei Comuni stessi.

Esse potranno essere aumentate, sempre che l'eventuale aumento non ecceda la metà del dazio governativo abolito pei generi suddetti, e rimanga nel limite normale del 10 per cento del valore.

Art. 13.

I Consigli comunali possono inoltre imporre un dazio proprio di consumo nel limite del 20 per cento del valore sugli altri commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, mobili, sapone, materie grasse ed altre di consumo

locale, di natura analoga ai generi suindicati, salvo quanto dispone il capoverso seguente per il limite del dazio comunale sulle farine, sul pane, sulle paste e sul riso nei Comuni aperti.

Il dazio comunale sul consumo dei nominati alimenti farinacei può raggiungere nei Comuni aperti l'importo del 10 per cento sul loro valore, e può inoltre essere portato, previo il parere della Giunta provinciale amministrativa e col consenso del Governo del Re, al 15 per cento del valore.

Art. 14.

Il dazio comunale all'introduzione nei Comuni chiusi e sulla vendita al minuto negli aperti, non potrà eccedere per la birra lire 3 per ettolitro.

Negli stessi limiti del dazio imposto all'introduzione, i Consigli comunali dei Comuni chiusi potranno imporre una tassa addizionale sulla birra fabbricata entro il recinto daziario e destinata ad essere ivi consumata.

Art. 15.

Ai Comuni chiusi è pure fatta facoltà di imporre dazi di consumo sulla vendita al minuto dei generi contemplati nel titolo secondo della presente legge fino al *maximum* che sarà fissato con decreto Reale, esclusi soltanto quelli tassabili dai Comuni in forza dell'articolo 16.

I Comuni chiusi che non vogliono valersi della tassa sulla minuta vendita possono sopperire alla mancanza del relativo provento aumentando anche oltre il limite consentito dal precedente articolo 11, l'addizionale al dazio governativo sulle bevande all'introduzione nella linea daziaria.

Tale aumento non potrà eccedere la misura occorrente per compensare il mancante provento della detta tassa; e la relativa deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Governo.

Art. 16.

Ove si tratti di oggetti non contemplati dai precedenti articoli, le tariffe del dazio comunale, previo avviso alla Camera di commercio, dovranno essere approvate con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

TITOLO III.
Esenzioni

—

Art. 17.

Non sono tenute al pagamento del dazio sulla minuta vendita le società cooperative, pei generi che provvedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente a scopo di beneficenza, e che si consumano alle case di coloro, cui la distribuzione è fatta.

Non è soggetta a tale dazio la distribuzione di vino, vinello, ed altre bevande vinose somministrate per sovrappiù di mercede giornaliera ai braccianti e coloni addetti ai lavori agricoli.

Art. 18.

Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette a dazio consumo.

Art. 19.

Saranno esenti da dazio di consumo comunale:

1° la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle Amministrazioni governative, e la carta a striscie per gli Uffici telegrafici;

2° le paste metalliche, che servono per la coniazione delle monete dello Stato;

3° i materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare, e per quell'uso effettivamente consumati;

4° i materiali e tutto ciò che è destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate.

TITOLO IV.
Riscossione

—

CAPO I.
Disposizioni generali

—

Art. 20.

La riscossione della tassa, indicata all'articolo 1, sarà fatta in seguito di dichiarazione del contribuente, o mediante l'applicazione della tariffa alle materie imponibili.

La riscossione dei dazi di consumo pei Comuni aperti, e quella della tassa sulla fabbricazione dell'alcool, acquavite o liquori, esercitata nei Comuni chiusi, potrà farsi per convenzione di abbonamento fra il contribuente e gli agenti dello Stato.

Verrà rilasciata al contribuente, nell'atto del pagamento della tassa, una ricevuta ossia bolletta, che sarà il solo documento valido a provare l'eseguito pagamento.

Art. 21.

Sono applicabili le norme ed i modi di procedura per l'esazione delle tasse di registro:

a) alla riscossione dei canoni del dazio di consumo, stipulati col Governo da esercenti privati, singoli od associati, o dai Comuni;

b) alla riscossione delle somme che, nella revisione dei conti fatta dalle intendenze di finanza ai termini delle leggi e dei regolamenti in vigore, risulteranno dovute all'Erario in dipendenza di errori di calcolo o di inesatta applicazione dei dazi di consumo amministrati direttamente dallo Stato.

Art. 22.

Per la tassa l'Erario ha il privilegio, innanzi ad ogni altro creditore, sugli oggetti sottoposti a dazio e sui recipienti.

Art. 23.

In caso di guerra è fatta facoltà al Governo di provvedere con decreto Reale alla esenzione temporaria dal dazio di consumo pei viveri e foraggi destinati alle truppe mobilizzate, ed al modo di indennizzare i Comuni e gli appaltatori in confronto degli introiti medii dell'anno precedente, tenuto conto delle variazioni di tariffa.

Art. 24.

L'azione pel rimborso delle differenze provenienti da errori di calcolo nella esazione, o da inesatta applicazione della tariffa, si prescrive tanto per l'amministrazione, quanto pel contribuente, nel termine di due anni.

Scorso questo termine, l'amministrazione conserva per un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.

I termini qui stabiliti non hanno applicazione quando è constatata la frode.

Art. 25.

Le disposizioni stabilite per le tasse a pro dello Stato dovranno essere osservate anche per la riscossione dei dazi di consumo in favore dei Comuni e per la decisione delle relative controversie.

CAPO II.
Riscossione diretta dello Stato

—

Art. 26.

Le tasse a pro dello Stato, imposte dalla presente legge, sono

riscosse per mezzo di agenti del Governo, equiparati per l'esercizio delle loro funzioni, a quelli del servizio delle dogane.

La riscossione dei dazi comunali nei Comuni chiusi, e degli addizionali nei Comuni aperti, si farà anche per mezzo di detti agenti, e le spese di riscossione saranno divise secondo i proventi rispettivi.

CAPO III.

Abbonamento coi Comuni

—

Art. 27.

È concesso ai Comuni chiusi, colle porzioni loro che sono al di fuori del recinto daziario, ed ai consorzi volontari di Comuni aperti, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a dieci mila abitanti, di riscuotere, per mezzo di agenti propri, i dazi di consumo governativi e comunali, qualora si accordino col Governo per assicurargli un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti. L'eccedenza sul minimo guarentito sarà divisa in parti eguali fra il Governo ed i Comuni.

Art. 28.

La riscossione dei dazi di consumo governativi avrà luogo per abbonamento coi Comuni, e coi consorzi di cui all'articolo precedente, i quali ne facciano domanda ed assumano l'obbligo di pagarne direttamente l'ammontare, che verrà stabilito d'accordo sulla base del presunto consumo locale, secondo le norme che saranno determinate col regolamento.

Art. 29.

In caso di abbonamento sarà lecito ai Comuni chiusi di variare le tariffe nei limiti dell'articolo 11 e d'accordo coll'autorità finanziaria, provvedendo però sempre a ciò che la somma dovuta allo Stato, sia prelevata innanzi tutto, mediante la tassa sopra gli oggetti dalla presente legge riservati al Governo.

Per i consorzi dei Comuni aperti, e per le porzioni dei Comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario, la tariffa del dazio governativo non potrà essere diminuita.

Art. 30.

Nei casi preveduti dagli articoli 27 e 28, i Comuni subentrano nei diritti e negli obblighi del Governo verso i contribuenti, e le facoltà dei loro agenti sono equiparate, per gli effetti della presente legge, a quelle degli agenti governativi.

Art. 31.

Ai Comuni abbonati non si possono accordare dilazioni al pagamento delle rate di canone.

Per qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate scadute sarà dovuto l'interesse del 6 per cento.

Dopo due mesi di ritardo nel pagamento delle somme dovute a sconto del canone, il Governo deve assumere direttamente o per appalto la riscossione dei dazi sì governativi che comunali, ripagandosi innanzi tutto del proprio credito sui proventi spettanti al Comune, salvo quanto è disposto al titolo IX della presente legge.

Art. 32.

Dove, per la contiguità o vicinanza delle abitazioni o borgate, la vigilanza sulla riscossione del dazio lo richiegga, potrà il Governo, escluso il decennio 1896-1905, affidare ai Comuni chiusi la riscossione per abbonamento, tanto dei dazi governativi, che addizionali e comunali dei Comuni contermini, sulla base della rispettiva tariffa. Questo abbonamento, colle sue condizioni rispetto ai Comuni interessati, sarà stabilito per decreto Reale, sentiti i Comuni stessi, il Consiglio provinciale e il Consiglio di Stato.

In questo caso i depositi nei Comuni aperti soggetti all'abbonamento saranno sottoposti a speciali discipline da stabilirsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 33.

È data facoltà ai Comuni chiusi abbonati di applicare ai corpi armati delle guardie daziarie tutte o singole le disposizioni legislative o regolamentarie vigenti per le guardie di finanza del Regno. Le spese che il Governo dovesse sopportare per l'esecuzione delle dette disposizioni, gli saranno rimborsate dai rispettivi Comuni interessati.

CAPO IV.

Appalti

—

Art. 34

Per la riscossione dei dazi di consumo il Governo ed i Comuni possono fare degli appalti.

Art. 35.

La riscossione dei dazi nei Comuni aperti non costituiti in consorzio volontario, come nei precedenti articoli 27 e 28, si farà, escluso il decennio 1896-1905, per appalto provinciale o circondariale, o per gruppo di distretti, osservata la legge ed il regolamento sulla contabilità dello Stato.

Art. 36.

Le disposizioni dell'articolo 30 sono applicabili anche agli appaltatori dei dazi.

TITOLO V.

Restituzioni

—

Art. 37.

Nella esportazione dai Comuni per l'estero dei prodotti compresi nella tariffa annessa alla presente legge sarà restituita la tassa pagata all'interno colle norme che verranno stabilite con decreti Reali.

Art. 38.

Per le bestie bovine macellate, introdotte nei Comuni chiusi, purchè siano intere e non spogliate della pelle, l'introduttore avrà diritto alla restituzione del dazio pagato per la macellazione, nei termini e modi determinati dal regolamento.

Art. 39.

Il pagamento del dazio per la consumazione di bestie bovine in un Comune, macellate in un altro, dà diritto alla restituzione della tassa precedentemente pagata; nessuna restituzione ha luogo per una quantità minore di metà della bestia.

Art. 40.

Nel caso che l'accordo, di cui all'articolo 28, non avesse luogo, chi abbia pagato la tassa prescritta dalla presente legge, per uva, mosto, vino, olii ed olive immessi in un Comune chiuso, e voglia estrarre dal medesimo in parte o in tutto il vino, gli olii e le olive perchè siano consumati altrove, avrà diritto alla restituzione della tassa corrispondente, uniformandosi alle disposizioni del regolamento, di cui è parola nell'art. 73.

TITOLO VI.

Vigilanza

—

Art. 41.

Il Corpo della guardia di finanza è deputato a vigilare per conto dello Stato, ed anche per conto dei Comuni che ne facciano domanda, sulla riscossione dei dazi di consumo.

Art. 42.

I Comuni, in seguito alla domanda dei quali viene affidata al Corpo della guardia di finanza la vigilanza sul dazio di consumo, devono contribuire a tutte le spese relative, comprese quelle dell'assegno di primo corredo, e al fondo per le pensioni.

Art. 43.

I locali di fabbrica dell'alcool, dell'acquavite e dei liquori nei Comuni chiusi, e quelli di esercizio nei Comuni aperti, sono sottoposti a particolare vigilanza.

Gli agenti dell'amministrazione potranno entrare in quei locali di giorno, e nelle ore in cui sono aperti, per farvi le necessarie verificazioni.

In tempo di notte, o quando i locali sono chiusi, le verificazioni dovranno eseguirsi coll'intervento dell'autorità giudiziaria; in mancanza di questa, coll'assistenza del sindaco o di un suo delegato.

Collo stesso intervento si potranno eseguire verificazioni nelle case dei privati, quando si tratta di contravvenzioni flagranti.

TITOLO VII.
Contravvenzioni e pene

Art. 44.

Sarà punito con multa non minore del doppio del dazio dovuto, nè maggiore del decuplo, chi in frode della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda od eserciti la manifattura dei prodotti soggetti alla tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai regolamenti sul dazio, o notifichi quantità o qualità inferiori alle reali, ed in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta.

Art. 45.

A colui che, dopo essere stato condannato tre volte, commetterà una nuova contravvenzione, oltre il massimo della multa potrà, se le circostanze dimostrino che si tratti di contrabbando per speculazione, essere applicata la pena della detenzione estensibile a tre mesi.

Il massimo della pena sarà sempre applicato agli impiegati dello Stato o dei Comuni, agli agenti della forza pubblica, alle guardie di finanza ed alle guardie comunali, che abbiano partecipato al contrabbando.

Le suddette pene saranno applicate senza pregiudizio delle maggiori che fossero stabilite da altre leggi penali.

Art. 46.

I limiti della pena saranno raddoppiati pel contrabbando commesso da corrieri, proprietari, impresari o conduttori di vetture pubbliche o delle strade ferrate.

Art. 47.

L'atto di vendita al minuto sarà considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato, e darà luogo alla contestazione della frode.

Art. 48.

A coloro che abusino dell'esenzione di cui all'articolo 23 saranno applicate le pene che sono o saranno stabilite contro i frodatori del dazio di confine.

Art. 49.

Ogni contravvenzione agli altri obblighi della legge, ed alle discipline del relativo regolamento, sarà punita con multa da 5 a 150 lire.

Art. 50.

Le pene stabilite nei precedenti articoli sono applicabili a ciascun autore delle contravvenzioni.

Nei casi di contrabbando si applicano agli assicuratori le pene comminate per gli autori; i complici invece verranno puniti ciascuno con una multa da lire 10 a lire 500.

Art. 51.

Nei casi di connivenza i proprietari e conduttori delle merci sono tenuti civilmente per tutte le multe in cui incorrono i loro agenti; e così pure i capitani dei bastimenti pel loro equipaggio.

Art. 52.

Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica, non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli articoli precedenti.

Art. 53.

Gli agenti debbono condurre i contravventori e le merci sorprese in contravvenzione all'ufficio daziario vicino per la compilazione del processo verbale.

Essi hanno diritto, a garanzia delle multe, di sequestrare oltre i generi caduti in contravvenzione, anche i recipienti o i veicoli nei quali è trasportato il genere caduto in contravvenzione.

Se gli oggetti sequestrati sono esposti a deperimento, o la loro custodia è difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, l'ufficio daziario può venderli all'incanto col permesso ed intervento dell'autorità giudiziaria.

Il proprietario od il conduttore però può ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati, salvo quando sia necessario ritenerli per la istruzione del processo, mediante deposito in denaro o garanzia per l'ammontare della tassa, delle spese e del massimo della multa.

Art. 54.

Il ricevitore dell'ufficio, dove furono portate le merci e condotti i contravventori, deve compilare immediatamente il processo verbale.

Nel processo verbale si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni se ve ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualità e quantità ed il valore delle merci; gli articoli della legge cui si riferisce la contravvenzione, e le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione, e da chi lo ha compilato.

Se vi è chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto di averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 55.

Gli agenti daziari non possono arrestare i contravventori che in caso di flagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da alcun reato punito dalle leggi con pena corporale, o nel caso di contrabbando, il contravventore sia estero e non dia cauzione.

Art. 56.

Le multe per contravvenzioni daziarie sono applicate dal giudice competente secondo le leggi vigenti.

Art. 57.

Se la contravvenzione daziaria è talmente connessa con altro reato qualunque, che la prova dell'una sia prova dell'altro, la causa è rimessa al giudice competente pel reato. Compiuto il giudizio sul reato, si procederà innanzi al giudice competente per la contravvenzione.

Art. 58.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, e che sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'amministrazione daziaria.

Se il massimo non supera lire trecento, deciderà il direttore degli uffici daziari ove fu redatto il processo verbale della contravvenzione;

Se supera lire trecento, deciderà l'intendente di finanza sino a lire duemila;

Se supera lire duemila, l'intendente deciderà secondo il parere del Consiglio di prefettura della provincia nella quale si è contravvenuto alla legge;

Se l'intendente è d'avviso contrario, o se la multa supera le lire quattromila, è necessaria l'approvazione del Ministero delle Finanze.

Possono decidere sotto le suddette condizioni i ricevitori degli uffici daziari, se il massimo della pena non supera lire cento.

Verificandosi associazione di contrabbandieri o contrabbando assicurato, la decisione dev'essere rimessa al giudice ordinario.

Art. 59.

L'Erario ha il privilegio di cui all'articolo 22 anche per le multe e per le spese.

Art. 60.

La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni alla legge sui dazi di consumo,

in diretta amministrazione dello Stato, è affidata alle intendenze di finanza, le quali vi provvedono col mezzo dei propri contabili.

Art. 61.

Alla riscossione di dette pene pecuniarie e spese di giustizia, dovute in forza di giudicati, sono applicabili le norme della procedura civile sulla esecuzione delle sentenze; ed alla riscossione di quelle dovute in virtù di decisione amministrativa provocata dal contravventore, sono applicabili le norme ed i modi di procedura per la esazione delle tasse di registro.

Art. 62.

Quando l'amministrazione fa procedere alla vendita delle merci o dei mezzi di trasporto dati in pegno, nei casi contemplati dalla legge, per dazio, pene pecuniarie e spese, si varrà dell'opera di un contabile dei dazi di consumo, il quale si atterrà ai modi ed alle forme prescritte dal regolamento per l'esecuzione della presente legge; però nel caso di semplice sequestro si procederà secondo l'articolo 53.

Art 63.

Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto, od in detenzione, da tre giorni a tre mesi estensibile a sei mesi per i recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata.

Art. 64.

La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, prese per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute all'Erario nazionale, quando l'obbligazione si trovi estinta, sarà eseguita a cura e spese dell'interessato, sul consenso rilasciato in forma amministrativa dall'intendente di finanza, senza pregiudizio del diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 65.

L'azione per le le contravvenzioni e per le defraudazioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione.

Art. 66.

Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza che scoprì o sorprese la contravvenzione sarà data una doppia parte.

Il rimanente andrà per due terzi a profitto della massa della guardia daziaria, e per l'altro terzo a vantaggio del tenente o del sottotenente della guardia, e del ricevitore dell'ufficio daziario nel quale si è fatto il processo verbale.

In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla guardia daziaria, la parte destinata a favore del tenente o sottotenente andrà a profitto dell'impiegato o di chi altri ebbe il comando di coloro che sorpresero la contravvenzione.

Art. 67.

Le disposizioni stabilite per le contravvenzioni alle tasse in pro dello Stato, dovranno essere osservate anche per le contravvenzioni ai dazi di consumo in favore dei Comuni, per le multe e spese di giustizia relative, come pure pei privilegi sulle merci cadute in contravvenzione, i quali si eserciteranno sempre dopo quelli dello Stato, salvo le convenienti diversità di forma che saranno indicate nel regolamento, di cui è parola all'art. 73.

TITOLO VIII.

Disposizioni speciali e finali

—

Art. 68.

Quando nell'Amministrazione del dazio di consumo il Governo succeda al Comune, o viceversa, avrà luogo anche il trapasso degli impiegati, locali od effetti, occorrenti a tale servizio, con quelle condizioni che saranno determinate dal Regolamento.

Art. 69.

I Comuni di Venezia e Murano costituiranno, per gli effetti della presente legge, un solo Comune chiuso, ed avranno una sola tariffa.

Nel caso che non s'accordassero nello stabilirla, o nel ripartire tra loro i proventi del dazio, deciderà la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 70.

I diritti di dazio di qualunque specie saranno soddisfatti dai destinatari, nell'atto del ritiro dei pacchi postali.

Art. 71.

Possono essere venduti all'Amministrazione postale senza preavviso e formalità giudiziarie i pacchi, i cui destinatari rifiutassero di pagare i diritti di dazio, di cui nell'art. 70.

La vendita dei pacchi potrà farsi, quando l'Amministrazione lo creda necessario.

Il prezzo ricavato da tale vendita resta a disposizione di chi di diritto per cinque anni; trascorso il quale termine è devoluto all'Erario.

Art. 72.

La falsa od incompleta dichiarazione del contenuto nei pacchi la quale costituisce, a un tempo, contravvenzione alla presente legge ed alle leggi postali, è soggetta alla penalità di lire 5 a 50, da applicarsi soltanto nei casi di dolo e con le formalità stabilite per le contravvenzioni alle leggi postali.

Art. 73.

Con decreto Reale, deliberato in Consiglio di Ministri, e sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge, o più specialmente:

1° per la costituzione, per i cambiamenti, pel mantenimento delle linee daziarie dei Comuni chiusi, per i vincoli, le discipline e le servitù nella zona di vigilanza intorno alle dette linee;

2° per le dipendenze delle stazioni ferroviarie e per la sorveglianza in queste ed in quelle;

3° per le dichiarazioni dei prodotti e loro verifica, e per ogni formalità da adempiersi all'introduzione degli stessi nei Comuni chiusi;

4° per l'accertamento delle quantità di olii e vini prodotti nell'interno dei Comuni chiusi, destinati all'interna consumazione;

5° pel deposito, transito, o restituzione di tassa nell'esportazione di prodotti soggetti a dazio di consumo nei Comuni chiusi;

6° per l'esercizio e pel controllo delle vendite al minuto nei Comuni aperti;

7° per la riscossione della tassa dei suini ad uso particolare nei Comuni aperti, e nei territori dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario;

8° per l'esercizio e per il controllo delle fabbriche soggette a tassa, e per la circolazione dei loro prodotti;

9° per la formazione dei consorzi dei Comuni aperti;

10° per i modi di abbonamento e di appalto;

11° per le condizioni del trapasso degli impiegati e locali dal Governo al Comune e viceversa;

12° per la riscossione tanto delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni, quanto di altri crediti daziari dello Stato o dei Comuni.

PARTE SECONDA

TITOLO IX.

Disposizioni per il consolidamento dei canoni daziari pel decennio 1896-1905

—

Art. 74.

Ai canoni d'abbonamento al dazio di consumo consolidati a favore dello Stato per un decennio, a datare dal 1° gennaio 1896, sono applicabili le variazioni considerate dalla presente legge.

Art. 75.

Sei mesi avanti la scadenza del primo quinquennio ogni Comune potrà ricorrere ad una Commissione provinciale costituita come all'articolo 76, quando ritenga di potere dimostrare che nei quattro anni precedenti il canone fu superiore all'ammontare dei dazi governativi al netto delle spese corrispondenti di riscossione.

La risoluzione dei reclami avrà luogo nei modi e con gli effetti di cui all'articolo seguente.

Art. 76.

È istituita in ogni capoluogo di provincia una Commissione composta dell'intendente di finanza, che la presiede, di un consigliere di prefettura, scelto dal prefetto, di due membri eletti dal Consiglio provinciale e del primo ragioniere dell'intendenza di finanza, che avrà anche le funzioni di segretario.

La Commissione, in base alle statistiche offerte dal Comune reclamante e corredate dei documenti comprovanti la loro esattezza, ai dati statistici, che potrà richiedere dal Ministero delle Finanze, ed a tutte quelle notizie, che essa crederà opportuno di assumere, determina la quantità media annua dei generi che sarebbero stati soggetti a dazio nel Comune durante il quadriennio 1896-99, vi applica la tariffa vigente dei dazi governativi, e detraendo dall'introito lordo così computato la quota proporzionale delle spese di riscossione effettivamente e necessariamente sostenute, decide se il canone assegnato al Comune reclamante sia o no superiore all'ammontare dei dazi governativi, al netto delle spese di riscossione; e nel solo caso in cui tale eccedenza sia accertata, può modificare il canone e ridurlo al limite suaccennato.

Compiuto l'esame dei ricorsi, la Commissione ripartisce la somma complessiva degli sgravi fra tutti i Comuni della provincia che non hanno reclamato o i cui ricorsi furono respinti. Il riparto sarà fatto nella proporzione della somma a cui giunga il guadagno effettivo che fa ciascun Comune sul dazio governativo.

Art. 77.

La Commissione provinciale trasmette ad una Commissione centrale istituita presso il Ministero delle Finanze e da nominarsi con decreto reale, l'elenco dei canoni definitivamente assegnati ai vari Comuni della provincia.

La Commissione centrale, composta di un consigliere di Stato, di un consigliere di Corte di Cassazione, di un consigliere della Corte dei Conti, del direttore o vice-direttore generale delle gabelle, e di un Direttore capo di divisione del Ministero dell'Interno, rivede e dichiara esecutivi i canoni per tutti i Comuni del Regno.

L'elenco dei detti canoni sarà approvato con decreto Reale.

Art. 78.

Le decisioni delle Commissioni centrale e provinciale saranno inappellabili, e non potranno dar luogo ad alcun ricorso nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 79

I Comuni e Consorzi devono versare il canone annuo al Tesoro dello Stato in dodici eguali rate scadenti il 25 di ogni mese, ed in caso di mora sono assoggettati all'interesse del 6 per cento sulle somme non versate.

I Comuni e Consorzi che daranno in appalto la riscossione dei dazi, dovranno richiedere che l'appaltatore presti una cauzione corrispondente a tre rate mensili della riscossione complessiva presunta per i dazi governativi e comunali. L'appaltatore in tal caso ha obbligo di versare per conto del Comune o del Consorzio, direttamente nella tesoreria della provincia, l'ammontare delle rate di canone nel giorno 25 di ciascun mese e cogli interessi di mora stabiliti dal comma precedente nei casi di ritardato pagamento.

Il Governo, in caso di mancato versamento di due rate di canone, procederà alla esecuzione sulla cauzione dell'appaltatore con le norme dettate dalla legge 20 aprile 1871 n. 192 (serie 2ª), e dal relativo regolamento per l'escussione degli esattori delle imposte dirette, come se l'appaltatore si fosse obbligato direttamente coll'amministrazione dello Stato.

Art. 80.

Nel caso di ritardato pagamento oltre il termine fissato, della rata di canone dovuta da qualsivoglia Comune, sia chiuso od aperto, o consorzio di Comuni, il prefetto, su proposta dell'intendente di finanza, dopo diffida fatta al Comune stesso o al consorzio, con preavviso di cinque giorni, provvederà alla destinazione di un sorvegliante presso l'ufficio principale dell'azienda daziaria o presso la tesoreria del Comune chiuso od aperto, o del Comune capo del consorzio moroso, coll'incarico di concentrare gli introiti daziari tanto di spettanza del Governo, quanto di ragione comunale, e di curarne il versamento nella tesoreria provinciale, fino a concorrenza del debito maturato del Comune o del consorzio.

Sono a carico dell'ente debitore le spese di viaggio e le indennità e le altre spese dovute al sorvegliante.

Nel caso che i Comuni morosi non abbiano imposto alcun dazio addizionale o comunale o l'abbiano imposto in misura inferiore al limite massimo consentito, il prefetto, su proposta dell'Intendente di finanza, potrà, con suo decreto da pubblicarsi all'albo pretorio dei Comuni stessi pel periodo di otto giorni, imporre od elevare gli addizionali od i dazi comunali nella misura necessaria a saldare il credito della finanza.

Art. 81.

Pei Comuni i quali al 31 dicembre 1895 erano in debito verso la finanza di più che due rate di canone, verrà provveduto alla riscossione dei dazi, fino al completo soddisfacimento del credito della finanza, colle norme indicate dai precedenti articoli 79 e 80.

Art. 82.

Durante il decennio i Comuni potranno chiedere ed ottenere colle forme prescritte sia il passaggio dalla categoria degli aperti a quella dei chiusi, sia il cambio di classe per effetto di aumento di popolazione, constatato dal censimento. In tali casi il Governo del Re determina quale sia l'aumento di canone che i Comuni dovranno corrispondere quale corrispettivo dell'ottenuta concessione.

I Comuni chiusi potranno eziandio nel corso del decennio chiedere od ottenere la modificazione della linea daziaria, sottoponendosi al pagamento di quel maggiore canone che sarà fissato dal Governo, quando la modificazione abbia per effetto di includere nell'ambito daziario una maggiore popolazione.

Potranno altresì i Comuni chiedere il passaggio ad altra categoria quando sia legalmente accertata una diminuzione di popolazione che dia loro tale diritto.

Art. 83.

Nulla è innovato a quanto dispongono le leggi 14 marzo 1881 n. 198; 15 maggio 1885 n. 2892; e 28 giugno 1892 n. 298 pel Comune di Napoli; e la legge 20 luglio 1890 n. 6980, pel Comune di Roma.

Rimane poi fermo l'obbligo dei Comuni di formare e trasmettere all'Intendenza di finanza, nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dal Ministero delle Finanze, la dimostrazione annuale dei consumi dei generi tassati.

Contro i Comuni che trascurino l'adempimento di quest'obbligo, sarà provveduto a norma dell'articolo 174 della legge comunale e provinciale.

Visto: d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze

BRANCA.

Tariffa del dazio interno di consumo.

	UNITÀ	COMUNI			
		Classe			
		1ª	2ª	3ª	4ª
Bevande.		Lire	Lire	Lire	Lire
Vino ed aceto in fusti	Ettolitro	7 —	5 —	4 —	3 50
Vino ed aceto in bottiglie	L'una	0 15	0 10	0 05	0 05
Il vinello, il mezzovino, la posca, l'agresto pagano la metà del vino.					
Mosto (nei soli Comuni chiusi)	Ettolitro	5 50	4 —	3 —	2 50
Uva in quantità maggiore di 5 chilogrammi (nei soli Comuni chiusi)	Quintale	3 50	2 50	2 —	1 50
Alcool e acquavite fino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac	Ettolitro	8 —	8 —	8 —	8 —
Alcool e acquavite a più di 59 gradi di detto alcoolometro di Gay-Lussac e liquori	Id.	12 —	12 —	12 —	12 —
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie	L'una	0 20	0 20	0 20	0 20
Carni.					
Buoi e manzi	Capo	40 —	30 —	25 —	20 —
Vacche e tori	Id.	25 —	20 —	17 —	14 —
Vitelli sopra l'anno	Id.	22 —	16 —	14 —	12 —
Vitelli sotto l'anno	Id.	12 —	10 —	8 —	6 —
Maiali	Id.	16 —	12 —	10 —	8 —
Maiali per uso particolare nei Comuni aperti contermini ai Comuni chiusi e nelle porzioni dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario	Id.	3 —	3 —	3 —	3 —
Maiali per uso particolare negli altri Comuni aperti	Id.	2 —	2 —	2 —	2 —
Maiali piccoli da latte esclusi quelli per uso particolare nei Comuni aperti e nelle frazioni dei Comuni chiusi fuori del recinto daziario	Id.	5 —	4 —	3 —	2 —
Agnelli, capretti, pecore e capre	Id.	0 50	0 40	0 30	0 25
Carne macellata fresca	Quintale	12 50	10 —	8 —	6 —
Carne salata, strutto bianco	Id.	25 —	20 —	17 —	14 —
La tassa sulle bestie, esclusa quella sui maiali ad uso particolare, si riscuoterà a peso ed in base alla tariffa della carne macellata fresca, diminuita del 20 per cento, in quei Comuni che ne faranno richiesta e che provvederanno i pesi occorrenti.					
Riso (nei soli Comuni chiusi).					
Riso	Id.	2 —	1 80	1 60	1 40
Il riso con buccia paga la metà, il risino un terzo del dazio già stabilito pel riso.					

	UNITÀ	COMUNI			
		Classe			
		1ª	2ª	3ª	4ª
Olii e burro (nei soli Comuni chiusi).					
Burro, olio vegetale ed animale di qualunque sorta, esclusi gli olii medicinali	Quintale	8 —	7 —	6 —	5 —
Olio minerale, sego . . .	Id.	4 —	3 50	3 —	2 50
Frutti e semi oleiferi	Id.	2 —	1 75	1 50	1 25
Zucchero (nei soli Comuni chiusi).					
Zucchero	Id.	10 —	8 —	6 —	4 —

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
BRANCA.

Il Numero **163** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Naziono

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 4 maggio 1897 col quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Andria (Bari 11°);

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895 n. 83;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Andria (Bari 11°) è convocato pel giorno 6 giugno 1897 affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 13 detto mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero **164** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Naziono

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 4 maggio 1897 col quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Isernia (Campobasso 4°);

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895 n. 83;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Isernia (Campobasso 4°) è convocato pel giorno 6 giugno 1897 affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 13 detto mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero **165** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 14 maggio 1897 col quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Noto (Siracusa 3°);

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895 n. 83;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Noto (Siracusa 3°) è convocato pel giorno 6 giugno 1897 affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 13 detto mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero **166** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 4 maggio 1897 col quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Pietrasanta (Lucca 5°);

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895 n. 83;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Pietrasanta (Lucca 5°) è convocato pel giorno 6 giugno 1897 affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 13 detto mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero **167** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 4 maggio 1897 col quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Sciacca (Girgenti 5°);

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895 n. 83;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Sciacca (Girgenti 5°) è convocato pel giorno 6 giugno 1897 affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 13 detto mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1897.

UMBERTO

RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero **168** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 4 maggio 1897 col quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Avellino;

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895 n. 83;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Avellino è convocato pel giorno 6 giugno 1897 affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 13 detto mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D' INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 649831 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 90 al nome di Cuniberti Luigi, Leonice, Rosa, Giuseppa ed Elisabetta di Pietro, domiciliati in Biella (Novara), minori sotto la patria potestà, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cuniberti Luigi, Cleonice, Rosa, Giuseppa, ed Elisabetta di Pietro, minori, come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 maggio 1897.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 rendita mista N. 001988 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 200 e N. 001628 per L. 500 al nome di Ramella *Adele* fu Carlo, nubile, domiciliata in Oneglia (Porto Maurizio), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Ramella Maddalena-Maria-Adelaide fu Carlo, chiamata Adele, nubile, domiciliata come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 10 maggio 1897.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 979705 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 150, al nome di Basso *Antonio* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Cavallo Maria fu Antonio, domiciliato in Finalmarina (Genova)

(con avvertenza di provenienza)

fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Basso *Francesco-Antonio-Giovanni Battista Andrea, volgarmente chiamato Antonio* fu Giovanni, minore, ecc., il resto come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 maggio 1897.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D' INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,109,928 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 85, e N. 1,119,659 per L. 15, al nome di Perini Carolina, Giuditta, Libero, Giuseppe e Primo fu Angelo, minori sotto la patria potestà della madre Galli Giovanna fu Giovanni vedova Perini, domiciliati in Sesto Cremonese (Cremona), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Perini *Giselda-Carolina-Armida*, Giuditta, Libero, Giuseppe e Primo fu Angelo, minori ecc. come sopra, vere proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 29 aprile 1897.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 652273 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 1200, al nome di Arnaud Giuseppina fu Benedetto, nubile, domiciliata in Torino, vincolata come reddito militare pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Viante cav. Angelo Giuseppe fu Maurizio, tenente colonnello nel Regio esercito, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Arnaud *Anna Maria Giuseppina* fu Benedetto, nubile ecc. come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 aprile 1897.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè:

N. 1122437 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 35, al nome di Bianco Alessandro fu *Benigno*, domiciliato a Novara.

N. 1122438 per L. 35, a favore di Bianco Federico fu Benigno, domiciliato in Montanaro (Torino).

N. 1122439 per L. 35, a favore di Bianco Virginia fu Benigno ved. di Carlo Miaglia, domiciliata in Torino.

N. 1122440 per L. 35, a favore di Bianco Candida fu Benigno, moglie di Giuseppe Ferrero, domiciliata in Torino.

N. 1122441 per L. 35, a favore di Bianco Luigia fu Benigno, ved. di Stefano Pelissetti, domiciliata in Torino.

N. 1122442 per L. 35, a favore di Bianco Teresa fu Benigno, ved. Ferrero Giuseppe, domiciliata in Montanaro (Torino). – Tutte vincolate d'usufrutto a favore di Michel Anna fu Giovanni, ved. di Bianco Benigno, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi ai rispettivi titolari con la paternità del fu *Carlo*, veri proprietarii delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 29 aprile 1897.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO — Divisione 1ª, Sezione 2ª

ELENCO N. 2 *degli Attestati di trascrizione per Marchi e Segni distintivi di fabbrica rilasciati nella 2ª quindicina del mese di* **febbraio** *1897.*

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
3369	Margiotta Gerardo di Giuseppe, a Napoli.	25 luglio 1896	Cerchio sormontato da quattro palle costituenti nell'insieme una corona sotto la quale stanno le iniziali *M. G.* in dimensioni identiche alla corona. Questa è attraversata alla sua base dalla firma del richiedente, quelle invece dalla indicazione del luogo d'origine cioè *Napoli* in manoscritto. Detto marchio, sarà usato per contraddistinguere i latticini di fabbricazione e commercio del richiedente.
3432	Ditta Koko Maricopas C.ª Limited, a Londra.	29 ottobre »	Etichetta guarnata a fondo bianco incorniciata oro da doppio filetto ai lati con entro fascia a rombi in bianco e da rosoni agli angoli. Entro la cornice appare in nero la figura di un cavallo al galoppo da destra a sinistra di chi lo guarda, montato da una donna tenente colla mano sinistra le redini e recante in resta colla destra una bandierina nel cui drappo svolazzante sta scritta la parola *Koko*. La donna ha le chiome al vento fra le quali appare la parola *HAIR* in bianco sopra tutta la figura leggonsi le parole *FOR THE* e sotto alla stessa queste altre *TRADE MARK*. Detto marchio, verrà dalla richiedente usato sui flaconi imballaggi, articoli, ecc. contenenti il detto suo prodotto nello stesso modo che in Inghilterra ove dalla Ditta stessa è già legalmente usato.
3445	Ditta Elliman Sons & C.°, a Slough (Inghilterra).	2 novembre »	Etichetta in forma di rettangolo verticale a fondo bianco circoscritto da cornice a tratteggio nero. Nel lato superiore vi ha l'iscrizione *Elliman's Universal Embrocation* e su quello inferiore la seguente: *Prepared only by Elliman sons & C°, Slough Eng.* Nel centro dell'etichetta in modo da toccarne i fianchi vi ha un circolo con raggi all'interno e grossa fascia intorno a tratteggio nero, entro cui le parole *Universal Embrocation* divise da una fascia rettilinea trasversale nera scendente da destra a sinistra di chi guarda per tutta la larghezza dell'Etichetta stessa. Su tale fascia risalta in bianco la parola *Elliman's*. Negli spazi in bianco sopra e sotto il circolo suddetto stanno rispettivamente scritte *For Reumatism Lumbago Sprains* su tre righe parallele e *Bruises Chest Colds Sore Throat fron Cold Stiffness* 1/1 ¹/₂ su quattro righe, sotto questa scritta sono su tre linee chiuse da filettatura rettangolare le parole: *None ge nuine without the words Elliman's Universal Embrocation upon the Revenue stamp which is placed over the stopper of the Bottle Ferrateri* sono tutti a stampa di varie dimensioni. Detto marchio verrà dalla Ditta richiedente usato in Italia per distinguere il suo prodotto applicandolo sul medesimo,

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi o Segni distintivi di fabbrica
			sui recipienti, imballaggi, carte di commercio, ecc. precisamente come già è dalla stessa richiedente legalmente usato in Inghilterra.
3447	Società Francese dei Petroli e di Perforazioni Artesiane, a Parigi.	15 novembre 1896	Etichetta ovale alta m. 0,230 e larga m. 0,125 a fondo color cielo nel cui centro campeggia un sole dorato spandente d'ogni lato fino alla periferia i suoi raggi. L'Etichetta è divisa orizzontalmente in due parti uguali da una larga fascia nera in cui sta scritta a stampa in bianco, con tratteggio celeste a mo' d'ombreggiatura, la parola *Excelsior* di cui la prima lettera sporge di sopra e sotto della fascia stessa. Nella superiore delle due indicate parti dell'Etichetta sta l'iscrizione a stampa *Società* in rosso a contorno nero *Francese dei Petroli*, in nero *Fiorenzuola d'Arda* in tratteggio rosso filettato nero all'intorno: il tutto su tre righe parallele, indi un fregio rosso e più sotto seguendo la curva della massa solare fra i raggi più fitti la parola *Petrolio* in turchino a contorno nero ed ombreggiatura in rosso. Nella parte di sotto seguendo la stessa curva, la parola *Di Lusso* in rosso a contorno nero ed ombreggiatura turchina. Più sotto in scrittura, posizioni a colori diversi le parole: *Sicurezza, Economia, Pulizia; Non infiammabile* — Esigere il *Piombo di Garanzia — Marca Depositata* — indi in basso un fregio in rosso. Detto marchio sarà dalla Società richiedente usato in Italia per contraddistinguere il Petrolio di sua fabbricazione e commercio denominato *Excelsior* applicandolo sulle latte ed altri recipienti che lo contengono.
3450	Società Oxine Limited, a Londra. .	19 id. »	Vignetta racchiusa in un cerchio a bordo ovale formato da due linee ellittiche equidistanti, rappresentante un bue sbucante da una membrana, sui cui bordi tracciati appaiono disseminate le lettere componenti la parola *Competition*. Il bue porta attorno al corpo una cintura larga quanto il ventre portante la scritta *Oxine* in stampatello maiuscolo. La stessa parola un po' più in grande è scritta nella parte superiore del bordo fra le due linee ellittiche di cui quella interna è interrotta alla destra di chi guarda in più punti dalla figura sopra descritta. Detto marchio, già legalmente usato dalla richiedente in Inghilterra, per contraddistinguere i suoi estratti di carne di vegetali ecc. apponendolo sui recipienti che li contengono non che sugli imballaggi, carte di commercio, ecc. verrà dalla stessa similmente usato in Italia, ove intende farne commercio.
3451	Galbiani Davide, a Maggianico (Como).	18 id. »	Figura a ferro di cavallo a semplice filetto nero. Nell'intorno a fondo bianco, seguendone la curva, vi ha la scritta in stampato maiuscolo nero alquanto ornato a *Davide Galbani Maggianico* a chiusa della quale in basso lungo il rettilineo dello zoccolo sta la parola *Deposé* in stampatello maiuscolo liscio fiancheggiata da figure in nero piene a ferro di cavallo.

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
			Detto marchio verrà dal richiedente usato in Italia per contraddistinguere sue speciali qualità di formaggi, imprimendolo sui medesimi come pure usandolo quale etichetta sugli involucri, imballaggi e carte di commercio relativi.
3453	Milners'Safety Cycle Comp.y Limited, a Londra.	17 novembre 1896	La figura anteriore di una cassaforte soprastante ad un ciclo visto di punta con ruota doppiamente alata: sopra alla cassaforte la parola *Milners'* in maiuscolo nero a stampa in arco, fra la cassaforte e il ciclo le parole *Safety Cycle* come sopra ma in arco a rovescio e separate dallo sterzo: in basso su due righe orizzontali le parole *Company Limited* in maiuscoletto nero stampato. Il tutto è chiuso da doppio filetto in nero a forma di scudo gentilizio allungato con punta in giù e col lato superiore a doppio arco rovescio sollevantesi al centro. Detto marchio, già legalmente usato dalla richiedente in Inghilterra, per contraddistinguere i propri prodotti applicandolo su di essi e loro parti in qualsivoglia modo o grandezza e colore, come pure sugli incarti, imballaggi, ecc., verrà similmente dalla stessa e allo stesso scopo usato in Italia.
3454	Cycle Components Manifacturing Company Limited, a Bournbrook, Birmingham (Inghilterra).	17 id. »	Piede umano sinistro a doppia ala spiegata, ritto sulla punta, volto a sinistra e con doppia ombreggiatura laterale. Detto marchio, già legalmente usato dalla richiedente in Inghilterra, per contraddistinguere i cicli di sua fabbricazione e commercio nonchè le parti staccate di essi, mediante impressione, rilievo, ecc., sui prodotti stessi, ed applicandolo sugli imballaggi, carte di commercio, ecc., relativi, verrà dalla richiedente usato in Italia nello stesso modo ed allo stesso scopo.
3455	Ditta D.r Graf & C.°, a Berlino . .	28 id. »	La parola di fantasia *Byrolin* scritta e riprodotta in lettere di qualunque carattere, forma o colore. Detto marchio, già legalmente usato in Germania, dalla Ditta richiedente per distinguere i suoi prodotti e specialmente un suo specifico per la conservazione della pelle umana, verrà nel modo che più sembra opportuno usato allo stesso scopo in Italia dalla Ditta stessa.
3456	Pareto Luigi di Giacomo, a Genova.	26 id. »	Etichetta delineata di fianco in turchino composta di 4 rettangoli a fondo giallo, meno il 1° che è a fondo bianco e contiene le scritte *Qualità Extra* e *Specialità per famiglia* dal basso in alto su due nastri svolazzanti dipinti in giallo. Degli altri rettangoli, quello centrale contiene uno stemma col monogramma *L. P.* sorretto da due leoni con sovrastante corona a torri. Più su in vario stile e colore le parole *Olio Puro — d'Oliva — Extra* e sotto allo stemma

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
			Luigi Pareto di G.mo — Lucca. I rettangoli laterali a questo alquanto più stretti, portano due vignette in turchino, con fregi all'intorno, rappresentanti quella a destra il Porto di Genova e quella a sinistra la raccolta delle ulive. Ogni rettangolo è separato dall'altro mediante listo formante da doppio filetto turchino entro cui le scritte dal basso in alto *Luigi Pareto di G.mo* e *Lucca* alternativamente. Le liste estreme dimezzate portano spartita orizzontalmente questa ultima parola, sì da completarsi e questa e quella combaciando, col ripiegarsi all'indietro dell'etichetta stessa. Detto marchio verrà usato dal richiedente per contraddistinguere i suoi prodotti in olii per esportazione avvolgendone i recipienti ol applicandovelo sopra.

Roma, lì 7 maggio 1897.

Per il Direttore Capo della 1ª Divisione: S. OTTOLENGHI.

Con sentenza 1° marzo 1897 del Tribunale di Arezzo, sulla istanza del P. M. fu dichiarato nullo assolutamente l'attestato di privativa industriale vol. 75, n. 281 pel trovato dal titolo « Macchina ventilata per cereali, sistema Mari » concessa addì 13 aprile 1895 dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio al sig. Mari Guglielmo di Arezzo.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 19 corrente in Cameri, provincia di Novara, è stato attivato al servizio pubblico in Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, lì 20 maggio 1897.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 20 maggio 1897

Presidenza del Presidente ZANARDELLI

La seduta comincia alle ore 14.5.

PINCHIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

MIRABELLI ieri non era alla Camera quando l'onorevole Presidente, con mirabile e nobile eloquenza, commemorò le virtù di Antonio Fratti; ma desidera di associarsi oggi alla commemorazione fattasi del patriottismo e delle eminenti qualità del compianto amico che conservò sempre puro il più alto ideale, e si ispirò sempre al pensiero di patria e di libertà.

CAVALLI, siccome non è provata ufficialmente la morte del collega Fratti, così si augura che la commemorazione fattasi di esso gli allunghi, come è detto comune, la vita.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE annunzia che la Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sull'elezione contestata del collegio di Chiari.

Interrogazioni.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici, risponde ad una interrogazione del deputato Marescalchi, che desidera « conoscere se le norme che regolano il servizio medico nelle ferrovie siano osservate dalle Società esercenti ».

Non conosce fatti in proposito, nei quali le Società siano venute meno ai loro impegni. Domanda quindi che sieno indicati i casi speciali dei quali l'onorevole Marescalchi si può dolere.

MARESCALCHI accenna al fatto di un impiegato che improvvisamente e gravemente ammalatosi alla stazione di Firenze, mentre era per partire per Roma, non potè avere il soccorso di un medico della Società. Un medico militare potè per pura combinazione prodigargli le prime cure, ma questo medico non trovò nella cassetta dei medicinali l'etere necessario per fare delle iniezioni all'ammalato, il quale morì.

Raccomanda quindi che si invitino le Società a provvedere almeno che siano pronte e al completo quelle cassette farmaceutiche che sono assolutamente indispensabili.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici, ringrazia l'onorevole Marescalchi di aver determinato il fatto, sul quale avrebbe potuto dare oggi informazioni, se fosse stato portato prima a sua conoscenza.

Osserva però che le disposizioni generali provvedono convenientemente a tutti i casi: resta a vedere se queste disposizioni siano state osservate nel caso accennato dall'onorevole Marescalchi. In ogni modo il Ministero assumerà le necessarie informazioni per prendere i provvedimenti che potranno occorrere.

SERENA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde ad un'interrogazione del deputato Albertoni relativa alle Amministrazioni ospitaliere, e ad altra analoga dell'onorevole Pozzi, il

quale desidera sapere « se, anche specialmente nell'interesse delle Opere pie, s'intenda dare o proporre provvedimenti, di fronte alla condizione fatta da recente giurisprudenza agli amministratori degli ospedali, ritenuti personalmente responsabili dei danni arrecati ad un malato da un chirurgo ospitaliero trascurante del suo dovore. »

Osserva che nella recente giurisprudenza non si tratta proprio d'una decisione di massima. Accenna ai casi che hanno determinato la Suprema Corte di cassazione a prendere la sua deliberazione. In ogni modo il Governo studierà la questione, intendendo di presentare, ove occorra, una legge dichiarativa.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, osserva che l'oggetto dell'interrogazione degli onorevoli Albertoni è grave. La questione va quindi esaminata con molta ponderazione. Aggiunge che la deliberazione della Suprema Corte di cassazione è stata presa a Sezioni riunite.

Non intende quindi di entrare nella disamina del pronunziato del Supremo Consesso.

Del resto si associa alle dichiarazioni dell'onorevole suo collega dell'interno il quale ha parlato anche della possibilità di una legge dichiarativa.

POZZI non può essere soddisfatto delle dichiarazioni avute dal Governo. Di fronte alla recente giurisprudenza stabilita dalla Corte di Cassazione, domanda se il Ministero intenda proporre solleciti ed efficaci provvedimenti.

La condizione presente di cose è intollerabile. Dichiara quindi di convertire in formale interpellanza la sua interrogazione.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde alla interrogazione dell'onorevole Magliani « intorno alla sempre dibattuta e mai risolta questione della insequestrabilità degli stipendi di tutti gli impiegati », che la questione è molto complessa, ed è resa tanto più complessa dallo stato attuale della legislazione.

Conviene vedere se questa insequestrabilità, quando essa è assoluta, è veramente giovevole agl'impiegati.

Bisogna quindi cercare di applicare il concetto della insequestrabilità senza precludere il credito agli impiegati, ed a questo intento sono in corso studî, che confida potranno essere sollecitamente condotti a termine.

MAGLIANI si compiace delle dichiarazioni dell'onorevole sotto segretario di Stato nelle quali concorda interamente; ma temendo che gli studi intrapresi non possano approdare con sollecitudine, presenterà un disegno di legge sull'argomento.

SERENA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'interrogazione del deputato Celli, che lo interroga « per sapere se e quando intenda assicurare ai medici condotti il pagamento mensile del loro stipendio, analogamente a quanto si è fatto pei maestri elementari ».

Ha dato disposizioni perchè sia allestito un disegno di legge nei sensi desiderati dall'interrogante.

CELLI prende atto, ringraziando, delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici, risponde ad un'interrogazione del deputato Gabba « circa i provvedimenti che intenda adottare per il riordinamento della stazione centrale di Milano, a tutela della regolarità del servizio e della incolumità dei viaggiatori, e se o no riconosca la urgenza di tali provvedimenti ».

Siccome la soluzione definitiva, che si sarebbe ottenuta o con l'ingrandimento della stazione di Porta Romana, o con la costruzione d'una nuova stazione a Monforte, si rendeva assai difficile per il dissidio tra le due Società, le cui ferrovie fanno capo a Milano, egli ha creduto opportuno porre da banda per ora quella soluzione, provvedendo, frattanto al riordinamento de' servizi con le stazioni che ci sono attualmente in Milano, e crede che tale riordinamento potrà riuscire a soddisfare i legittimi interessi del traffico.

Enumera quindi i provvedimenti escogitati che saranno attuati appena abbiano ottenuto l'approvazione dei Corpi competenti.

Nominerà poi una Commissione perchè esamini e riferisca sulla progettata sistemazione definitiva.

GABBA prende atto di queste dichiarazioni.

VISCONTI VENOSTA, ministro degli affari esteri, risponde al deputato De Cesare, che lo interroga « per sapere se siano state avviate pratiche diplomatiche, al fine di ottenere che i danni ond'è colpita tanta parte della produzione agricola nazionale dalle nuove tariffe proibitive degli Stati Uniti d'America, siano attenuati; e in caso contrario, quale via intenda seguire il Governo per la tutela degli interessi economici del paese. »

Dichiara che il Governo esercitò la massima vigilanza sulla nuova tariffa doganale che prepararono gli Stati Uniti e non mancò di richiamare il Governo di quel paese sui danni che da essa potevano derivare agli interessi agricoli ed economici dell'Italia.

Il Senato attenuò la tariffa elaborata dalla Camera dei rappresentanti, restituendo lo *statu quo* per molte *voci*; ma aggravò le condizioni fatte agli agrumi.

L'Italia non intende di ricorrere ad una politica di rappresaglie; ma se gli Stati Uniti persistessero nei loro intendimenti, sarebbe costretto di considerare se alcune importazioni ed alcune imprese americane (come l'esercizio della Società) non potessero essere oggetto di provvedimenti analoghi, come misure di necessaria difesa.

Assicura l'onorevole interrogante che il Governo non cessa di fare oggetto di studio le modificazioni introdotte dagli Stati Uniti nella loro tariffa, e che è convinto che l'azione diplomatica non sia mai meglio spesa come quando concorre, nella misura delle proprie forze, a proteggere la produzione nazionale. (Bene).

DE CESARE prende atto delle dichiarazioni del ministro degli affari esteri, e lo ringrazia, confidando nell'opera sua.

Seguito dello svolgimento delle mozioni relative all'Africa.

IMBRIANI esordisce dichiarando di avere udito con dispiacere il discorso africanista dell'onorevole Dal Verme il quale, secondo l'oratore, a proposito dell'impresa africana avrebbe mutato parere da quello che aveva espresso nei due anni scorsi.

Infatti, il 29 luglio 1895, l'onorevole Dal Verme pronunziò innanzi alla Camera un discorso favorevole alla occupazione africana; l'anno scorso, invece, accettava il concetto di una cessione della Colonia verso adeguato compenso. Locchè davvero all'oratore sembra incompatibile col decoro nazionale, mentre questo non patisce offesa dall'abbandono di quei territorii, perchè l'abbandono significa rinsavire dopo tanti errori commessi.

Combatte, perciò, la proposta della sospensiva, e invita il Governo ad essere vigilante. Perchè fino a quando l'Italia avrà un piede in Africa, è sempre possibile tornare da capo con una politica funesta. A questo appunto mirano coloro i quali sperano in una prossima caduta del Ministero; e il torto grave del Ministero medesimo sarebbe il non avere coraggio di profittare dell'opportunità del momento.

Nessuna preoccupazione preme oggi sul Parlamento. I patti della pace sono sanciti: e nessuno, certamente, farebbe una nuova guerra per controversie circa qualche modalità non ancora ben definita.

Ad esempio, non vede perchè si dovrebbe contrastare, qualora si manifestasse, il desiderio degli abitanti del Seraè, dell'Hamasen, dello Scimenzana, dell'Oculè-Cusai di riunirsi all'Etiopia: mentre considera pericoloso organizzare quei territorii con capi indigeni scelti da noi.

Quanto alle popolazioni musulmane che si devono difendere dai Dervisci, converrà sicuramente metterle in condizione di difendersi.

Ma l'oratore domanda che cosa dovrebbe fare l'Italia se l'In-

ghilterra non volesse riprendere Cassala, e se dovremmo, per conto dell'Inghilterra, esporci a tanti pericoli e affrontare tante responsabilità.

Quanto poi alla questione di Massaua, domanda quale ragione italiana possa consigliare a noi di rimanere in Africa ed immischiarci nella lotta degli interessi inglesi, francesi, o russi.

E ciò senza contare che la nostra permanenza nel Mar Rosso ci obbliga a secondare la politica inglese: lochè, in qualche occasione, potrebbe non essere di convenienza nostra.

A coloro, poi, i quali si rifiutano all'abbandono della Colonia dopo una sconfitta, ricorda che, per amore di logica, non avrebbe dovuto approvare la pace. Nè crede meritevole di discussione l'idea di quelli che, prima di abbandonare la colonia, volevano spingere le truppe italiane da Adigrat ad Adua, dopo la battaglia di Abba Carima, per infliggere una parziale sconfitta o facilitare lo scambio dei prigionieri; imperocchè a questo programma si opponevano, oltre gli ostacoli naturali, le condizioni logistiche delle truppe italiane, e difficoltà militari di ogni natura.

Insiste quindi per l'abbandono completo dell'Africa; abbandono non immediato s'intende, ma stabilito entro un dato termine da lasciarsi, se si vuole, al prudente arbitrio del Gabinetto. E se tale concetto gli fa nascere in cuore un senso di mestizia pei valorosi caduti che rimangono in Africa, non crede, nella sicurezza della sua coscienza, che possano esserne menomati il prestigio e l'onore dell'Italia.

E poichè ha parlato di valorosi italiani caduti in Africa per sentimento di dovere, invia un caldo saluto a coloro che, in nome di una grande idealità, hanno saputo, morendo, tenere alto in Grecia il nome italiano.

E ringrazia specialmente il presidente della Camera che ieri, commemorando Antonio Fratti, si rese nobilissimo interprete dei più alti sentimenti del paese. (Approvazioni — Congratulazioni).

PELLOUX, ministro della guerra, si limiterà a considerare il lato militare della questione, cominciando dal confutare l'affermazione che con sette milioni si possa sostenere la spesa della occupazione militare della Colonia. Dopo Abba-Carima la situazione della Colonia è cambiata interamente, e non si può più confrontare a quella del passato.

Egli, che ha voluto separare chiaramente le spese per l'Africa dalle spese per l'esercito nazionale, si sente in grado d'esprimere un'opinione molto imparziale sulla questione.

All'onorevole Dal Verme, che ha affermato che il bilancio della Colonia è fatto con molta larghezza, ed ha detto che vi è molto sperpero, ad esempio, nei molti panifici e infermerie, osserva che è la natura e l'estensione stessa de' territori che impone la moltiplicità di que' servizi, che, del resto, non ha che proporzioni limitatissime.

Non nega che si possano introdurre parecchie semplificazioni nei servizi, ma non tali che rappresentino economie di grande rilievo.

Il bilancio pel 1897-98 è stato compilato sopra le previsioni di uno stato normale e non di uno stato di guerra; il Governatore dell'Eritrea mandò i dati opportuni nel novembre in rapporto alle condizioni, che erano tranquille, della Colonia.

Venendo ad esaminare la questione della difesa, osserva che va considerata sotto due aspetti, quello della difesa in sè stessa, e quello della difesa nei riguardi delle condizioni della nazione.

Per la difesa contro un assalto dell'Abissinia occorrerebbero due Corpi d'esercito da spedirsi dall'Italia; ora questi due Corpi, per rapida che ne fosse la mobilitazione, non arriverebbero in tempo, per le difficoltà dello sbarco a Massaua e dell'inoltrarsi sull'altipiano. Sarebbero necessari tre mesi.

Per arrivare alla sistemazione militare definitiva della Colonia, bisogna che questa sia messa in grado di far fronte da sè stessa ad una eventuale invasione; e le conseguenze di questo principio sono molto gravi perchè la spesa che ne deriva è di circa trenta milioni, come ha già dichiarato il presidente del Consiglio.

Esamina l'ipotesi di tenere Massaua ed una grande piazza dell'altipiano, e dimostra che essa presenta molti inconvenienti, per la troppa distanza di quella possibile piazza dalla base, e per la minaccia che le popolazioni indigene abbandonate a sè stesse ci si rivoltino contro. E parimenti dimostra come non sia sostenibile la soluzione di ritornare all'antico triangolo Massaua, Asmara e Keren.

Si diffonde a spiegare per quali ragioni, più che altro di ordine morale, fu tenuta Cassala, e come sia consigliabile di abbandonarla quando si verrà alla nuova sistemazione della Colonia.

È d'avviso che la migliore soluzione della questione sarebbe quella di ritornare ad una condizione della Colonia quale si aveva nel periodo 1892-95, e preferibilmente con un governatore civile, al quale sia lasciata una certa libertà d'azione.

Conclude affermando che egli ritiene essere sufficiente un bilancio di sette milioni, alla condizione di rinunziare all'occupazione militare dell'altipiano. (Approvazioni).

Presentazione di relazioni.

CHIAPUSSO presenta una relazione circa maggiori assegnazioni e diminuzioni nel bilancio della guerra pel 1896-97, ed altra relazione su variazioni dipendenti dalle spese per l'invio di truppe in Oriente.

Si riprende lo svolgimento delle mozioni relative all'Africa.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, (Segni d'attenzione) crede sia venuto il momento di venire ad una conclusione.

Non senza maraviglia ha visto presentare vari ordini del giorno, che propongono la sospensiva, e ha udito vari oratori censurare come inopportuno il presente momento per questa discussione.

Ora egli deve rammentare alla Camera che la presente discussione è la necessaria conseguenza della presentazione delle interpellanze; interpellanze, al cui svolgimento l'oratore non credette di doversi opporre anche, perchè la questione si sarebbe ad ogni modo trattata in sede di bilancio.

Non crede che questo dibattito possa recar pregiudizio alle trattative, alle quali attende il nostro plenipotenziario presso la Corte del Negus: se però ciò fosse vero, sarebbe questo un inconveniente inevitabile del regime parlamentare.

All'onorevole Franchetti, affetto di africanite acuta (Si ride — Proteste del deputato Franchetti), che formulò varie domande al Governo, dichiara di aver fiducia pienissima nelle truppe nere, le quali sanno bene che il Governo italiano non abbandona chi fedelmente difende la bandiera italiana. (Approvazioni — Commenti).

Ma se fossero veri i timori dell'onorevole Franchetti, egli, l'onorevole Franchetti, non potrebbe non riconoscere la inopportunità delle sue parole, le quali senza dubbio andarono al di là del suo pensiero, siccome quelle che potrebbero parere un eccitamento alla rivolta, rivolta alle nostre truppe nere.

All'onorevole Di San Giuliano, il quale disse di subordinare alla questione africana il suo atteggiamento verso il Ministero, osserva che nelle sue parole v'era forse anche il ricordo di recenti lotte elettorali.

Non è poi esatto che il trattato di Adis-Abeba sia più sfavorevole che quello, pel quale corsero l'anno scorso negoziazioni col mezzo del maggiore Salsa; infatti fu possibile assicurare la restituzione dei prigionieri e venire ad una formale conciliazione per quanto riguardava l'annullamento dell'articolo 17 del trattato di Uccialli.

Assicura poi nel modo più formale l'onorevole Di San Giuliano e la Camera che non esistono nè trattati segreti, nè impegni, orali o scritti, che la Camera non conosca: la Camera ne sa quanto il Governo.

I negoziati fatti col mezzo del maggiore Salsa poggiavano in parte sopra un equivoco, che fu chiarito dal Nerazzini.

Noi credevamo di negoziare un trattato di pace; il Negus riteneva di negoziare un armistizio. Perciò Menelich non si opponeva al mantenimento della linea Mareb-Belesa-Muna, in via provvisoria; mentre il Governo italiano riteneva che questo confine fosse ormai concordato.

Chiarito l'equivoco, ed essendovi il pericolo che il trattato andasse fallito, il Nerazzini, il quale su questo punto non aveva istruzioni, si assunse la responsabilità di stipulare la clausola della rettificazione dei confini entro l'anno. E di questa sua iniziativa merita la più ampia lode.

Dichiara di essere stato sempre favorevole all'istituzione del governatore civile nella Eritrea; ma, dato l'ordinamento militare della Colonia, è stato finora praticamente impossibile distinguere i poteri dell'autorità civile da quelli del comandante militare.

Venendo a discorrere più direttamente di ciò che convenga fare in Africa, nota come le sue dichiarazioni dell'altro giorno dessero luogo a censure. Tuttavia l'oratore rende omaggio alla equanimità della Camera; si comprende che i provvedimenti energici e radicali sollevino delle proteste. (Bene!)

Riepiloga le sue dichiarazioni così: (Segni di viva attenzione).

Il Governo intende fare una politica, la quale gli consenta di ridurre i limiti della occupazione militare possibilmente alla sola Massaua. (Movimenti in vario senso).

Con ciò il Governo ha voluto indicare il fine a cui mira, e che a nessun patto perderà di vista.

Quanto ai mezzi per raggiungere questo fine, essi dipendono da un complesso di circostanze, che sono in gran parte superiori alla nostra azione e alla nostra volontà.

Le varie mozioni presentate vogliono in sostanza lo sgombro della Colonia.

Comprende il sentimento, che mosse i proponenti, essendo egli pure deciso antiafricanista.

Ma deve tuttavia rammentar loro che anche i partigiani della politica coniale, quelli che pochi mesi addietro volevano la guerra a fondo, pongono la questione in questi termini: o rimanere come si sta, o venir via immediatamente.

Questo basta a dimostrare che lo sgombro immediato è impossibile: troppe difficoltà sorgerebbero e nella colonia e di carattere internazionale.

Occorre anzitutto un periodo di politica di raccoglimento.

Dopo di che potremo prendere quel partito che ci parrà più opportuno.

Prega quindi i proponenti di considerare quali sarebbero gli effetti delle loro proposte; e come esse potrebbero nel fatto pregiudicare la possibilità avvenire di una soluzione conforme ai loro desideri. (Commenti).

La questione fu posta dall'onorevole Chimirri ne'suoi veri termini, e di ciò gli rende grazie.

Si tratta di due tendenze da tempo in lotta fra loro: quella che vuole una politica coloniale d'espansione, e quella che ha costantemente condannato questa politica.

Purtroppo neppure le recenti sventure hanno fatto rinsavire gli espansionisti. Tacquero per un momento quando erano sotto l'incubo del disastro. Ma, ora che la saviezza del Ministero ha posto riparo alle conseguenze più gravi delle passate follie, ritornano all'antica tendenza. Essi sono veramente incorreggibili! (Approvazioni).

Non sa comprendere come l'onorevole Dal Verme possa ora sostenere la necessità di mantenere Cassala. È vero che quando gli Egiziani occupino Ondurmann potremo tenerla senza pericolo. Ma quale utilità ne ricaveremmo in tempo di pace? Anche minore, se possibile, di quella che ne abbiamo ricavata in tempo di guerra.

A Cassala non abbiamo molto da fare: rimanendoci non faremmo che ripetere un gravissimo errore politico e militare. (Approvazioni).

L'onorevole Di San Giuliano ci ha mostrato nell'avvenire una grande Colonia Eritrea, fonte di infiniti beneficii politici ed economici; non altrimenti Enea nei campi Elisi vedeva la futura grandezza di Roma.

DI SAN GIULIANO domanda di parlare per fatto personale. (Viva ilarità).

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio. Ma, viceversa l'onorevole Di San Giuliano rinunzia a tutto questo grande avvenire se la Colonia ci deve costare 19 milioni.

Invece, se fosse vera una parte sola delle rosee provisioni dell'onorevole Di San Giuliano sarebbe il caso di spendere non 19 ma 70 milioni. (Impressione).

Il vero è dunque che neppure l'onorevole Di San Giuliano, crede a questo grande avvenire. Per lui, come per coloro che hanno le stesse sue idee, è questione non d'utilità, ma d'amor proprio. (Benissimo).

Sulla questione della spesa per l'occupazione dell'altipiano dichiara che non può più farsi assolutamente con meno di 19 milioni; come ha dimostrato l'onorevole ministro della guerra.

Anche qui il passato ci deve ammaestrare. E conviene ricordare che la causa prima degli ultimi disastri deve ricercarsi nella debolezza del generale Baratieri, il quale rimase al governo della Colonia con mezzi finanziari di gran lunga minori di quelli, che egli stesso aveva dichiarato di ritenere assolutamente indispensabili. (Commenti).

Respinge l'accusa di contraddizione, che gli fu rivolta dall'onorevole Chimirri. Gli basta rammentare quanto ebbe a dire alla Camera su questa questione nel 1891 durante il suo precedente Ministero.

IMBRIANI. Ed allora Chimirri era vostro collega! (Viva ilarità).

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio. E il Consiglio dei ministri aveva deliberato di limitare possibilmente l'occupazione militare alla sola Massaua!

Non è vero che, come disse l'onorevole Chimirri, le risoluzioni del Governo siano dovute alle esigenze del ministro del tesoro. Certamente il lato finanziario della questione non è, in questo momento, senza importanza.

Ma, se pure il bilancio avesse un avanzo di cento milioni, crederebbe di tradire il paese spendendone anche una piccola parte nella Colonia Eritrea.

Altre e più utili cose ci restano da fare nel nostro paese. Altre più alti doveri ci restano da compiere in Italia! (Vivissime approvazioni — Vivi applausi).

Ben disse l'onorevole Fortunato, alcuni giorni or sono, che l'uomo di Stato deve tendere l'orecchio al rumore lontano, nunzio della burrasca.

Ora il Governo ha udito la voce di un profondo malcontento, che serpeggia nel paese, prodotto dalle ristrette cononomie e dai rigori fiscali. (Benissimo! Bravo!)

Questo malcontento non si cura colle leggerezze e colle temerità, ma col mostrarci solleciti del popolo italiano e non del popolo eritreo. (Approvazioni).

Dichiara di non porre la questione di fiducia. Dichiara però che il Governo non rimarrebbe al suo posto se la Camera non mostrasse di concordare cogli intenti suoi.

Afferma del resto che la vita di un Gabinetto è troppo piccola cosa di fronte ad una sì grave questione. Perciò ad amici ed avversari dice: nel dare il vostro voto, non pensate al Ministero, pensate alla patria! (Vivissime approvazioni — Moltissimi deputati si recano a congratularsi coll'oratore — Commenti animati).

Voci. La chiusura!

(La seduta è sospesa per alcuni minuti).

PRESIDENTE mette ai voti la chiusura.

(È approvata).

MARTINI dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera, affine di dare alla Colonia Eritrea l'assetto che

meglio convenga e alla dignità e agli interessi del paese, sospende ogni deliberazione e si riserva di riprendere la discussione intorno all'ordinamento della Colonia quando, adempiute le condizioni del Trattato del 26 ottobre 1896, essa abbia tutti gli elementi necessari ad un giudizio definitivo »,

(Segni d'attenzione). Si congratula coll'onorevole presidente del Consiglio per la sua abilità oratoria, e per la ricchezza di colori con cui ha fatto la difesa della sua politica.

Ma egli si aspettava che il presidente del Consiglio rispondesse alle obiezioni da lui fatte circa l'opportunità presente di questa discussione; non avendo avuto queste risposte, mantiene il suo ordine del giorno; mentre se avesse avuto risposta soddisfacente, avrebbe anche rinunziato a parlare.

Se è stato cattivo consiglio lo sbarcare a Massaua, nessuno degli iniziatori di quella impresa poteva prevedere a quali conseguenze si sarebbe arrivati. Però noi abbiamo, coi nostri errori di ogni specie, aggravato quelle conseguenze.

Fa la storia degli avvenimenti dell'Eritrea, e dimostra che noi abbiamo avuto le velleità di conquista proprio nei momenti che erano meno opportuni, cioè, quando si andava costituendo la compagine dell'impero etiopico. Ed in questo momento l'oratore ritiene che noi non siamo ancora guariti dalla smania, che ci è stata altre volte fatale, delle risoluzioni precipitate e improvvise.

Mentre fra gli italiani si è andata diffondendo la convinzione che i territori meridionali della Colonia non si prestano alla coltivazione, è invece opinione degli illustri stranieri che hanno visitato la Colonia, come lo Sсweinfurth, che quelle terre sono assai fertili e potrebbero essere con frutto colonizzate. Riconosce però l'oratore che dopo gli ultimi avvenimenti la Colonia ha da quella parte uno scarso valore.

Il presidente del Consiglio ha detto di non aver affrettato questa discussione, ma gli fa osservare che davanti agli elettori fu posta la questione, ed ora da più giorni la Camera non discute più sulle mozioni presentate, ma sulle idee espresse dal Governo.

All'on. Imbriani che vuole l'abbandono immediato, fa osservare come egli voglia nello stesso tempo una cosa razionale ed una cosa impossibile: e d'altra parte s'ingannano quelli che sperano che la discesa a Massaua sia un primo passo per l'abbandono della Colonia.

L'Italia sbarcò a Massaua per acquiescenza ad una politica internazionale che era molto diversa da quella di oggi; le condizioni sono di gran lunga mutate, ma occhio umano non può prevedere oggi il giorno in cui sarebbe possibile abbandonare le coste del Mar Rosso.

Ma quand'anche si potesse decretare lo sgombro intiero, l'oratore domanda perchè lo si debba decretare proprio ora che il maggiore Nerazzini è stato mandato ad Addis-Abeba a completare il trattato in quella parte che era stata sospesa, cioè la delimitazione dei confini.

Se si ha intenzione d'abbandonare i territori, come si possono chiedere per mezzo di Nerazzini? Non comprende come si possa venir qui a deliberazioni, che, risapute in Etiopia, possono influire sulle pretese di Menelich.

Una volta che sia esclusa la deliberazione sulla proposta Imbriani, non si sa bene su che cosa si debba votare. Non certo sull'abbandono di Cassala, a proposito della quale l'oratore ricorda di avere un tempo opinato che da quella parte fosse l'avvenire della Colonia.

Ora però egli non crede più, dopo quello che hanno fatto gli inglesi nel Sudan, che l'occupazione di Cassala presenti vantaggi economici rilevanti; non sarebbe quindi alieno dall'abbandono.

Ritiene poi che siano iperbolici i calcoli che si fanno sulle spese della nostra occupazione militare.

Accennando poi alle conseguenze della nostra discesa a Massaua, fa rilevare come si debba tener conto dei patti che noi abbiamo conchiusi con le molte tribù della valle del Barca. Esse non si possono abbandonare, a meno che qualcun altro si sostituisca a noi.

L'Italia non può, per l'onor suo, venir meno ai patti: l'oratore non darà perciò mai il suo voto ad un abbandono che ci rendesse fedifraghi.

Non bisogna dimenticare che vi sono territori che non hanno mai fatto parte dell'Abissinia. Che ne sarà di questi quando saremo discesi a Massaua? Li cederemo al Negus? Ora il Governo vorrebbe organizzare l'altipiano sotto capi indigeni nominati da lui.

Ma questa soluzione non è l'organizzazione dell'altipiano, ma è l'organizzazione della guerra civile; perchè in tutti quei paesi vi sono molte famiglie di pretendenti: che cosa farà il Governo il giorno in cui fra quei pretendenti scoppierà la guerra civile? Dovrà il Governo lasciar scannare i nostri protetti senza intervenire?

Il Presidente del Consiglio ha parlato di sostenitori della guerra a fondo alludendo all'onorevole Chimirri: ma egli ha avuto torto perchè le pazzie del passato hanno ora ammaestrato tutti. Ora quel che conviene di fare è profittare della esperienza e non prendere precipitate risoluzioni. (Approvazioni — Congratulazioni).

Interrogazioni e interpellanze.

COSTA ALESSANDRO, segretario, ne dà lettura

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole ministro degli esteri per sapere quali provvedimenti abbia preso in relazione agli atti di violenza commessi da due doganieri austriaci sopra territorio italiano in Comune di Prepotto.

« Morpurgo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere se o come intenda disporre, onde sia in tempo provvisto in modo efficace e sicuro alla continua buona manutenzione e conservazione ed, ove d'uopo, alla solida ricostruzione dei diversi manufatti od edifici inservienti al canale Cavour e relative diramazioni, non che agli altri corsi di acque demaniali nei territorii del Vercellese, del Novarese e della Lomellina, affinchè si abbiano le debite garanzie che per l'avvenire non siano più per verificarsi rovine e guasti dipendenti da difetto di costruzione o di restauri coi conseguenti enormi danni sia per lo Stato che per gli utenti, come pur troppo successe colle rovine nello scorso 1896 dell'edificio detto della Poverina nel diramatore Quintino Sella e nel corrente anno di altro importantissimo manufatto nel canale Cavour in territorio di Formigliana.

« Goja ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda provvedere a che venga al più presto eseguita la costruzione d'una nuova tettoia alla stazione ferroviaria di Mortara, quale è richiesta dalle esigenze delle locali condizioni, in sostituzione a quella ora esistente, ma affatto inservibile.

« Goja ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio per sapere quali provvedimenti intenda d'adottare contro le sofisticazioni del sommacco.

« Di San Giuliano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia, se intenda rimpiazzare gli attuali uditori in missione di vice-pretori, con gli aggiunti giudiziari di prossima nomina.

« De Giorgio ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia per sapere con quali criteri fu concessa la grazia al nominato Antonio Fojera, di Faenza, condannato sopra querela di parte con sentenza passata in giudicato, per diffamazione contro un membro del Parlamento e graziato senza aver

interpellato, come è consuetudine costante e mai interrotta, la parte lesa.

« Cavallotti, Rampoldi, Girardini, Zabeo, Mirabelli, Garavetti, Marcora, A. Marescalchi, De Cristoforis, Pinna, Pantano, Carpaneda, Bosdari, Mazza, Ravagli, Credaro, Pansini, Socci, Basetti, Imbriani-Poerio, Riccardo Luzzatto, Diligenti, Lanzavecchia, Pavia, Aggio, Ponnati, Pala, Fulci Ludovico, Gallini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno circa lo scioglimento del Consiglio comunale di Frascati e la estensione dei poteri del regio commissario.

« Aguglia. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri della guerra e del tesoro per conoscere a qual punto trovinsi la distribuzione dei sussidi e la liquidazione della pensione ai feriti ed alle famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa.

« Bonardi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra circa la interpretazione che il Regio decreto 2 luglio 1896 diede all'articolo 61 della legge di eguale data riguardante l'avanzamento dell'esercito.

« Vischi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e telegrafi, se e come intenda contenersi con l'Agenzia Stefani sovvenzionata dallo Stato, che in questi giorni dimostrò al paese il pessimo modo con cui risponde al suo dovere ritardando notizie di pubblico interesse.

« Pavia. »

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia se e quali provvedimenti intendano dare o proporre di fronte alla condizione fatta da recente giurisprudenza agli amministratori degli spedali, ritenuti personalmente responsabili dei danni arrecati ad un malato da un chirurgo ospitaliero trascurante del suo dovere.

« Pozzi, Serristori, Cremonesi, Girardi, Morando, Massimini. »

La seduta è levata alle 18.35.

DIARIO ESTERO

Il *Temps* pubblica il testo del documento sulla base del quale furono concretate le condizioni di pace. È un *mazbata* che fu redatto in Consiglio dei Ministri, dopo una lunga discussione, il 12 maggio, data dalla presentazione del *memorandum* collettivo degli Ambasciatori e che il Gran Visir presentò al Sultano assicurandolo che la nazione turca è pronta ad ogni sacrificio per appoggiare le sue esigenze. Il *mazbata* in parola suona verbalmente:

« Le Potenze mediatrici devono ammettere che la Turchia ha fatto per lungo tempo dei numerosi sacrifici per il mantenimento della pace e che la responsabilità della situazione attuale pesa tutta sulla Grecia la quale ha provocato la guerra obbligando la Turchia a difendersi.

« Di più, durante quindici anni e fin dal principio, la Grecia ha violato i suoi impegni contratti in virtù del trattato di Berlino e che l'obbligavano a vivere in buona amicizia colla Turchia, a pagare un'indennità per il territorio ceduto, ed a rispettare i beni religiosi in Tessaglia. Essa non ha pagato indennità, essa ha confiscato i vakuf e finalmente ha invaso il territorio ottomano.

« Tali essendo i fatti, il Consiglio dei ministri opina che la Grecia non ha nessun diritto di essere trattata con dolcezza. Ciò non ostante, scartando assolutamente la questione dell'armistizio, i ministri considerano che l'intervento delle Potenze nell'interesse della pace può essere accettato sotto la condizione che la Grecia restituisca i territorii che le furono ceduti, paghi un'indennità di quaranta milioni di lire turche (somma che potrà essere ridotta) e consenta all'abrogazione delle capitolazioni per gli elleni residenti in Turchia ».

* * *

L'ufficioso *Fremdemblatt* di Vienna pubblica la seguente nota:

« La Porta, scegliendo la Tessaglia per negoziarvi la pace, sembra voler eludere l'intervento delle Potenze. La Porta disconosce la sua situazione. Se l'Europa ha affermato l'integrità della Turchia, se i Sovrani di Russia e d'Austria-Ungheria ne hanno fatto la base formale della loro politica, non significa affatto che la Turchia può agire nella penisola balcanica a suo talento e senza tener conto delle Potenze.

« La Turchia che ha accettato perfettamente l'intervento delle Potenze in favore della sua propria integrità, non può sottrarsi all'intervento contrario che ha per iscopo di impedire che il vincitore esageri i profitti della sua vittoria.

« Le condizioni di pace proposte dalla Turchia sono esagerate oltre ogni misura. L'Europa non potrebbe permettere una retrocessione della Tessaglia e questa retrocessione non potrebbe essere ottenuta con una continuazione della guerra divenuta oramai senza scopo, nè da nuove vittorie turche.

« L'ammontare elevato della contribuzione di guerra chiesta dalla Turchia è egualmente tale da sollevare un'opposizione, però che questa somma supera di molto le forze della Grecia.

« L'abolizione delle capitolazioni sarebbe un precedente che le Potenze cristiane non potrebbero ammettere. La Turchia farà meglio di cercare i profitti delle sue vittorie internamente e di porre un termine alla sua cattiva amministrazione.

« L'intervento dell'Europa in favore dell'integrità dell'Impero ottomano non significa nè una trasformazione completa della situazione nella penisola balcanica, nè la continuazione dei vecchi abusi. »

* * *

Si telegrafa da Londra al *Temps* che le sei grandi Potenze sono assolutamente d'accordo non solo su ciò che si deve eliminare nelle proposte turche, ma altresì su ciò che vi si dovrà sostituire. Epperò gli Ambasciatori saranno presto in grado di far conoscere alla Porta il sentimento dell'Europa, mediante una Nota collettiva.

Le Potenze non ammettono nessuna cessione di territorio; esse non accettano che una rettifica di frontiera per quel che riguarda i punti contestati.

Esse ammettono il principio di un'indennità di guerra, con riserva dell'ammontare che è giudicato esagerato e del pegno che dovrà discutersi ulteriormente.

Esse riconoscono la possibilità di rivedere, su questo o quel punto determinato, le capitolazioni, allo scopo d'impedire certi abusi, ma non ammetteranno, in nessun caso, che sia recata offesa al principio stesso delle capitolazioni.

Da ultimo, il trattato di estradizione reclamato dalla Turchia non sembra dover sollevare delle obbiezioni.

È in questo senso che le Potenze risponderanno alla nota turca formulando le condizioni di pace.

* * *

I giornali di Madrid annunziano che gli ex-Ministri liberali si sono riuniti sotto la presidenza del sig. Sagasta, il quale ha dichiarato che la tregua che i liberali avevano concesso al Gabinetto era rotta, che la politica del Ministero era pericolosa e che bisognava combatterla energicamente.

* * *

Si ha da Washington che il Segretario di Stato, sig. Sherman, ha notificato ufficialmente all'Ambasciatore d'Inghilterra agli Stati Uniti che il trattato d'arbitrato anglo-americano è stato respinto.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. AA. il Principe di Battemberg con la sua sposa, Principessa Anna di Montenegro, arrivarono

ieri a Firenze alle ore 17,10. Alla stazione furono ricevuti dalle LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Napoli ed ossequiati dalle Autorità locali.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato per questa sera alle ore 20 1ı2 in seduta pubblica per proseguire nella discussione delle proposte che sono all'ordine del giorno.

I morti ed i feriti italiani in Grecia. — L'*Agenzia Stefani* ha da Atene, 20, i seguenti dispacci:

« Ecco l'elenco non ufficiale dei Garibaldini morti o feriti nella battaglia di Domoko, compilato con molte difficoltà su dati raccolti a Lamia.

MORTI — Deputato Antonio Fratti, Ugo Silvestrini e Capra di Castel Bolognese, Pini Antonio di Arezzo, Frapampina Michele di Bari, Silvestri di Roma, Cappelli di Milano, Simoni di Bassano, Antinori di Ancona, Bellini di Comacchio e Panzeri di Bergamo.

FERITI — Barnaba Campadozzi e Vinci di Catania, Coradetti, Cairoli e Mazzioli di Roma, Di Pace di Brindisi, Belli e Rabezzana di Firenze, Dall'Oppio di Castel Bolognese, Petroni di Salerno, Ricci di Porto Santo Stefano, Agostinelli da Brindisi, Spacciabello di Città di Castello, Cabella da Messina, Calda da Piacenza, Capuano da Teramo, Romoli da Firenze, Cipriani Amilcare da Rimini.

Atene, 20 — Fra i garibaldini feriti vi sono pure: Capuana, Ninnari, Sessanta Ulisse da Terni, Mazzioli Gaetano da Roma, Mancardi Ernesto da Rimini: il primo trovasi all'ospedale del Pireo, gli altri negli ospedali di Atene, ove si trovano pure ammalati David Antonio da Messina e Casoli da Pisa.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazi doganali è stato fissato per oggi, 21 maggio, a lire 104,88.

Marina mercantile. — Ieri l'altro il piroscafo *Sud-America*, della Veloce, da Montevideo partì per Genova, ed il piroscafo *Werra*, del N. L., giunse a New-York. Ieri i piroscafi *Orione* ed *Adria*, della N. G. I., proseguirono il primo da Barcellona per Genova ed il secondo da Porto-Said per Napoli; il piroscafo *Persia*, della stessa N. G. I., giunse a Santos.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

ATENE, 20. (Ore 5,45 pom.). — Il capitano greco Condoyanni si è recato al campo turco per trattare l'armistizio con Edhem Pascià.

Si conferma che Amilcare Cipriani fu ferito gravemente ad un ginocchio nella battaglia di Domoko.

Dei Garibalbini morti nella battaglia di Domoko sono finora autenticamente conosciuti soltanto i nomi telegrafati la scorsa notte.

Manca finora una lista ufficiale dei morti.

ATENE, 20. — Amilcare Cipriani, gravemente ferito, è qui giunto.

Anche il generale Mauromichalis è stato qui trasportato.

BERLINO, 20. — Il *Wolff Bureau* ha da Costantinopoli che un tentativo del Comandante delle truppe turche dell'Epiro di entrare in relazione coi Comandanti delle truppe greche per stabilire un armistizio è fallito, perchè i Greci non vollero conferire col parlamentare turco

I Greci invece tentarono eri da Arta, con due battaglioni, di avanzare nuovamente sul territorio turco; l'artiglieria bombardò i posti turchi.

La Porta dichiara di declinare le responsabilità di questi incidenti.

ATENE, 20. — Un armistizio di 17 giorni è stato concluso fra gli eserciti turco ed ellenico della Tessaglia.

POLA, 20. — La nave da guerra austro-ungarica *Wien* è partita per l'Inghilterra, onde prender parte alle feste pel giubileo della Regina Vittoria.

VIENNA, 20. — *Camera dei Signori.* — Si discute l'Indirizzo di risposta al Discorso del Trono.

La Sinistra presenta in proposito una mozione, colla quale si biasimano le ordinanze ministeriali, che hanno regolato l'uso delle lingue nella Boemia e nella Moravia.

Il Presidente del Consiglio, conte Badeni, dichiara che deplora profondamente l'agitazione sorta tra i Tedeschi, poichè nessuno più di lui è persuaso dell'importanza della coltura tedesca.

Soggiunge che egli sarebbe in contraddizione coi suoi sentimenti, colle sue convinzioni e colla sua posizione ufficiale se volesse ferire il sentimento dei Tedeschi.

Conchiude che il Governo non respinge l'idea di risolvere la questione dell'uso ufficiale delle lingue nella Boemia e nella Moravia per mezzo di una legge, purchè in tale questione il suo programma di massima sia mantenuto.

Il discorso del conte Badeni viene salutato da grandi applausi.

Quindi la Camera approva il progetto d'indirizzo in risposta al discorso del Trono. Soltanto la Sinistra votò contro.

ATENE, 20. — Un testimonio oculare della battaglia di Domoko narra i seguenti particolari sulla parte presavi dai Garibaldini:

I 150 Garibaldini erano, nelle prime ore del mattino, sotto gli ordini del generale Ricciotti Garibaldi, ma questi, verso il mezzogiorno, andò ad ispezionare la legione straniera all'ala sinistra.

Nella sua assenza, Amilcare Cipriani assunse il comando ed ordinò ai Garibaldini di andare in aiuto degli Euzoni, che difendevano valorosamente i posti trincerati.

I Turchi avanzavano sempre, sebbene le loro file fossero continuamente decimate da una tempesta di granate e dalla fucileria nutrita e ben diretta dei Garibaldini e degli Euzoni.

I Turchi riuscirono ad avanzare fino al pendio delle colline coperte di pioppi, coll'evidente intenzione di attaccare le trincee alla baionetta.

Ma il fuoco continuato dell'artiglieria e della moschetteria dei Garibaldini li costrinse a ripiegare.

Dei 150 Garibaldini 10 rimasero uccisi e 30 feriti, tra cui Cipriani.

Fu meravigliosa ed eroica la condotta di una vivandiera italiana, che indossava la camicia rossa, la quale curò i feriti senza preoccuparsi del pericolo e, con soddisfazione di tutti, riuscì sana e salva dalla battaglia e dalla ritirata, senza che avesse abbandonato mai i suoi feriti, finchè non li vide al sicuro e ricoverati nell'ospedale tedesco di Porto Martino, vicino a Stilide.

LONDRA, 20. — Lo *Standard* ha da Atene che il generale Smolenski ricevette ordine di occupare le Termopili.

Il *Daily Telegraph* ha da Atene che il Principe ereditario è giunto iersera, alle ore dieci, ad Imerbe, presso Lamia.

COSTANTINOPOLI, 20. — I Ministri, le autorità dipendenti ed i comandanti in capo degli eserciti operanti contro la Grecia ricevettero la seguente Ordinanza dal Granvisir:

Le ostilità sono cessate, senza alcuna condizione, onde evitare ogni ulteriore spargimento di sangue.

L'armistizio non deve in verun modo considerarsi come condizione per la pace.

I Capi e i Comandanti di corpo hanno ricevuto ordine di evitare strettamente le ostilità dopo la stipulazione dell'armistizio, ma di tenere le truppe sempre pronte.

ATENE, 20. — Le truppe elleniche occupano Lamia, che ieri fu saccheggiata.

Il Presidente del Consiglio, Ralli, intervistato da un giornalista, dichiarò che la Grecia respingerà la domanda della Turchia di rettificare la frontiera greco-turca dal punto di vista strategico.

ATENE, 20. — Centocinquanta feriti, fra cui dieci Garibaldini, sono stati trasportati al Pireo a bordo della nave *Tessaglia*

Fra i feriti vi sono Amilcare Cipriani ed il capitano dei Garibaldini Casanova. Quest'ultimo è gravemente ferito al petto.

Numerosi cittadini si scoprivano il capo rispettosamente al passaggio dei feriti.

Un amico che accompagnava Cipriani, ha raccontato che questi fu ferito durante la ritirata da Domoko e che restò sei ore sul campo senza perdere i sentimenti.

Dal Pireo Cipriani ed il capitano Casanova sono stati trasportati ad Atene in vettura.

Cipriani è ferito ad un ginocchio, ma non vi è alcun pericolo che debba essergli amputato l'arto ferito.

ATENE, 20. — Il capitano Condoyanni ha firmato col Comandante delle truppe turche la sospensione delle ostilità.

Una Commissione mista di ufficiali superiori greci e turchi stabilirà la zona neutra fra i due eserciti.

Parecchi garibaldini da Domoko si sono diretti ad Agrafa insieme al reggimento Tertipi.

LONDRA, 20. — *Camera dei Comuni.* — Il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, Curzon, annunzia che il Governo italiano, il quale agisce verso l'Inghilterra colla maggiore benevolenza e considerazione, informò il Governo inglese che desiderava non mantenere l'occupazione di Cassala, ma voleva consultare le convenienze del Governo inglese relativamente all'epoca del ritiro da Cassala.

Il Sottosegretario di Stato, Curzon, soggiunge che il Governo inglese ha espresso la sua cordiale riconoscenza pel modo di procedere del Governo italiano e che la questione rimane sotto la considerazione dei due Governi.

ATENE, 21. — I combattimenti di Furka, martedì, e di Taratza, mercoledì, cessarono in seguito alla stipulazione dell'armistizio.

I garibaldini si trovano ora alle Termopili col Principe Costantino.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 20 maggio 1897

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 752.30
Umidità relativa a mezzodì 43
Vento a mezzodì . . . . . . Ovest moderato.
Cielo . . . . $^1/_2$ coperto.
Termometro centigrado . . . . . { Massimo 25 °2. / Minimo 13 °6.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 20 maggio 1897:

In Europa ancora pressione elevata al Nord a 770; bassa nella Valle del Po a 756.

In Italia nelle 24 ore: Barometro poco variato; temperatura quasi ovunque aumentata fino a 7°; pioggie sul versante Adriatico al S ed in Sicilia.

Stamane: cielo generalmente coperto sul versante Adriatico e al S con qualche pioggia; vario altrove.

Barometro: 756 Venezia, Milano, Torino, Modena; 757 Belluno, Livorno, Roma, Taranto; 758 Palermo, Catania; 759 Sassari; 760 Cagliari.

Probabilità: venti freschi settentrionali al N, intorno a ponente al S; cielo vario con qualche pioggia o temporale sull'Italia superiore.

BOLLETTINO METEORICO
DELL UFFICIO CENTRALE DI METEREOLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 20 maggio 1897.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	coperto	calmo	22 0	15 0
Genova	coperto	calmo	19 1	14 8
Massa Carrara	sereno	calmo	21 0	12 2
Cuneo	sereno	—	26 8	14 5
Torino	1/4 coperto	—	27 0	15 7
Alessandria	1/4 coperto	—	27 7	14 8
Novara	coperto	—	26 8	13 8
Domodossola	coperto	—	28 1	9 6
Pavia	1/2 coperto	—	29 6	11 0
Milano	3/4 coperto	—	30 1	14 3
Sondrio	coperto	—	27 6	13 8
Bergamo	1/4 coperto	—	24 2	16 0
Brescia	coperto	—	27 6	15 6
Cremona	1/4 coperto	—	27 8	16 1
Mantova	coperto	—	22 4	16 0
Verona	coperto	—	29 1	15 2
Belluno	3/4 coperto	—	26 2	13 0
Udine	3/4 coperto	—	27 2	14 8
Treviso	coperto	—	28 0	15 7
Venezia	1/4 coperto	calmo	25 0	17 0
Padova	coperto	—	26 5	15 7
Rovigo	coperto	—	27 3	16 0
Piacenza	1/4 coperto	—	27 3	14 8
Parma	sereno	—	28 1	15 3
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	28 0	16 7
Modena	1/4 coperto	—	26 9	15 2
Ferrara	coperto	—	26 1	16 2
Bologna	1/2 coperto	—	26 0	17 3
Ravenna	coperto	—	30 1	13 4
Forlì	coperto	—	26 0	13 2
Pesaro	1/2 coperto	calmo	23 9	14 7
Ancona	3/4 coperto	calmo	21 9	11 0
Urbino	3/4 coperto	—	21 5	10 9
Macerata	1/2 coperto	—	22 9	12 8
Ascoli Piceno	1/2 coperto	—	20 0	14 0
Perugia	3/4 coperto	—	21 4	10 6
Camerino	coperto	—	20 4	12 0
Lucca	coperto	—	21 2	12 9
Pisa	sereno	—	20 6	?
Livorno	1/4 coperto	calmo	19 0	13 0
Firenze	nebbioso	—	23 4	14 4
Arezzo	nebbioso	—	21 8	12 3
Siena	nebbioso	—	20 0	10 8
Grosseto	1/4 coperto	—	22 8	18 8
Roma	q. sereno	—	21 8	13 6
Teramo	1/2 coperto	—	20 9	14 2
Chieti	coperto	—	18 4	8 8
Aquila	coperto	—	14 6	9 8
Agnone	sereno	—	14 3	10 8
Foggia	coperto	—	18 0	13 1
Bari	coperto	calmo	16 2	12 8
Lecce	coperto	—	18 8	12 0
Caserta	sereno	—	22 2	12 9
Napoli	1/4 coperto	calmo	18 8	14 4
Benevento	nebbioso	—	18 8	12 7
Avellino	1/4 coperto	—	17 9	9 1
Salerno	1/4 coperto	—	14 3	9 2
Potenza	1/4 coperto	—	13 4	4 9
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	piovoso	—	12 0	5 1
Reggio Calabria	piovoso	mosso	19 0	15 0
Trapani	coperto	calmo	20 2	13 6
Palermo	sereno	calmo	22 4	9 6
Porto Empedocle	sereno	calmo	20 0	16 0
Caltanisetta	sereno	—	21 8	11 3
Messina	—	—	—	—
Catania	1/4 coperto	calmo	19 7	11 8
Siracusa	1/4 coperto	calmo	21 1	12 3
Cagliari	sereno	calmo	24 5	9 0
Sassari	sereno	—	20 2	12 0

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 20 Maggio 1897.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 gen. 97			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	98,07½ 05 02½ 98		— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	97,97½ 95 92½ 90	97 93	97,92½ 90		— —
			detta in cartelle di L. 50 a 200	97,92½ 95 . (92½	— —			— —
»			detta » di L. 25		— —			— —
			detta » di L. 10	98,25 98,—	— —			— —
»			detta » di L. 5	99,—	— —			— —
1 apr. 97			detta 4½%	107,40	107 40	107,45 47½ 50 55 50		— —
			» » in cartelle da L. 45 a 180.	107,40	— —			— —
»			» » » « 3 a 45.		— —			— —
1 gen. 97			detta 4 %		— —			97 90
			» » in cartelle di L. 4 a 40		— —			— —
			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
1 apr. 97			detta 3 % 2ª grida		— —			60 —
			detta 3 % piccolo taglio		— —			— —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/61.		— —			100 90
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			99 75
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			101 —
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor. Med.			
1 lug. 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 apr. 97	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			481 —
»	500	500	detto 4 % 2ª e 8ª Emissione		— —			478 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 96	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			312 50
1 ott. 96	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			474 —
»	500	500	» » » » » 4½%		— —			497 —
1 apr. 96	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4½%		— —			— —
1 apr. 97	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½%		— —			506 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 gen. 97	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			681 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			517 —
1 apr. 97	250	250	» » Second. della Sardegna.		— —			265 —
1 apr. 96	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 97	900	700	Az. Banca d'Italia		— —			708 —
1 gen. 95	250	250	» Banco di Roma		— —			118 —
1 mar. 97	500	500	» Istituto Italiano di Credito Fondiario		— —			430 —
1 apr. 97	500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		— —			328 —
15 apr. 97	500	500	» » Anglo-Romª. per l'illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —			807 —
1 mag. 97	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1248 — (1)
1 ott. 96	250	250	» » Italiana per condotte d'acqua		— —	195½		— —
1 apr. 97	125	125	» » dei Molini e Pastificio Pantan.		— —	122½ 123		— —
1 gen. 96	100	100	» » Telefoni ed Appi. Elettriche		— —			— —
»	300	300	» » Generale per l'illuminazione		— —			108 —
15 apr. 97	125	125	» » Anonima Tramvays-Omnibus		— —	235¾		— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio.		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi.		— —			— —
1 gen. 97	300	300	» » Navigazione Generale Italiana		— —			320 —
1 apr. 97	100	100	» » Metallurgica Italiana		— —			116 50
1 gen. 96	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma.		— —			65 —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli.		— —	28 27¾ 27¼		— —
1 gen. 95	25	25	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —
	500	250	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 apr. 97	500	500	» » « Credito Italiano »		— —			500 —
1 gen. 97	250	250	» Acquedotto de Ferrari-Galliera		— —			243 —
			Azioni Società Assicurazioni					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			113 —
»	250	125	» » - Vita		— —			213 —

(1) ex L. 33.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Obbligazioni diverse.		Cor.Med.			
1 gen. 97	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89.		— —			305 —
»	1000	1000	» » Tunisi-Goletta 4 % (oro)		— —			916 —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			483 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			190 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			90 —
1 apr. 97	500	500	» » Acqua Marcia		— —			513 —
1 apr. 96	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » FF. Sardo nuova Emiss. 3		— —			— —
1 gen. 97	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » Ferrovie Sarde (Preferenza)		— —			— —
»	250	250	» » FF.Napoli-Ottaiano(5 % oro)		— —			120 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 97	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
	25	25	Obbl. Prestito Croce Rossa Italiana.		— —			— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz.					
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale		— —	$48^1/_2$ 49		— —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			7 —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI 1ª grida	PREZZI FATTI 2ª grida	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	— —	$104\ 32^1/_2$	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	— —	$104\ 87^1/_2$	— —	$104\ 82^1/_2$	104 90	104 85	— —	104 85
2	Londra	90 giorni	— —	— —	26 19	26 19	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	— —	26 33	— —	— —	26 31	26 33	— —	26 32
4	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
3	Germania	Chêque	— —	— —	129 15	— —	129 20	$129\ 17^1/_2$	— —	129 20

Risposta dei premi . 28 maggio
Prezzi di compensaz. 28 »

Compensazione . . . 29 maggio
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE APRILE

Rendita 5 %	95 40
detta $4^1/_2$ %	105 40
detta 4 %	95 30
detta 3 %	57 25
Obb. Municipio di Roma 4 % 1ª Emissione	473 —
Dette 4 % 2ª e 8ª Emissione	469 —
» Cred. Fond. S. Spirito.	305 —
» » » B. d'It. 4 %	470 —
» » » » $4^1/_2$ %	494 —
» » » dell'Ist. It.	503 —
Az. Ferr. Meridionali	669 —
» » Mediterranee	509 —
» » Sec. della Sardegna	265 —
» Banca d'Italia	698 —
» Banco di Roma	120 —
» Istituto It. Cred. Fond.	427 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajerie in Terni	334 —
» » Gas (Anglo Rom.)	810 —
» » Acqua Marcia	1270 —
» » Condotte d'Acqua	182 —
Azioni Soc. Molini Past. Pant.	120 —
» » Gener. Illuminaz.	135 —
» » An. Tramways-Om.	231 —
» » Nav. Gen. Ital.	309 —
» » Metallurgica Ital.	114 —
» » Piccola Borsa di Roma	75 —
» » An. Piem. Elett.	160 —
» » Risanamento di Napoli	16 —
» » Credito Italiano.	500 —
» » Acq. De Ferrari G.	243 —
» Fondiaria Incendio	106 —
» » » Vita	208 —
Obbl. Ferroviarie 3 %	297 —
» » del Tirreno	472 —
» Soc. Immob.	175 —
» » » 4 %	75 —
Ferr. Secondarie della Sardegna	— —
» Ferr. Napoli - Ottajano (5 % oro)	120 —
Azioni Banca Generale	50 —
» » Immobiliare	10 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

19 maggio 1897.

Consolidato 5 %	97 7410
Consolidato 3 % nominale	58 833

La Commissione Sindacale

GAETANO MATTEI.

UGO NATALI.

Visto: Il Deputato di Borsa.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.